

SEDUTA

38.

SITZUNG

9-11-1950

**Presidente: MENAPACE**

**vice-Presidente: MAGNAGO**



Ore 10.30.

PRESIDENTE: Signori, la seduta è aperta. Processo verbale della seduta dell'8 novembre 1950. Osservazioni al verbale?

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Chiedo che venga inserito a verbale che durante la discussione del punto 5, dall'ottavo articolo in poi, le minoranze non sono state presenti nell'aula. Ciò per giustificare la continua unanimità della votazione di quegli articoli.

PRESIDENTE: Non per giustificare, ma per chiarire che l'assenza c'è stata.

SCOTONI (P.C.I.): Volevo chiedere alla Presidenza se in relazione al punto 3 dell'ordine del giorno, in merito al quale è stato deliberato di rifare la votazione, ha deciso qualche cosa.

PRESIDENTE: Non c'è stata ancora possibilità di riunione, come si era inteso, e quindi occorre una riunione dei capigruppo per convenire circa la soluzione da adottare. Vi sono osservazioni al verbale? Approvato.

Passiamo al **7° punto dell'ordine del giorno: « Legge regionale sulla vigilanza delle cooperative » (rappresentazione).**

La parola al dottor Negri.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.):

#### RELAZIONE

*Il Consiglio regionale, nella seduta del 13 dicembre 1949, approvava la legge n. 10 sulle « Cooperative » ed il Presidente del Consiglio regionale la comunicava, a norma dell'articolo 49 dello Statuto regionale, al Commissario del Governo nella Regione.*

*Il Commissario rinviava la legge al Presidente del Consiglio regionale con lettera di data 22.1.1959 n. 827/Gab., che risulta del seguente tenore:*

« Il disegno di legge in oggetto presenta motivi per numerosi rilievi, ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto regionale. Di tali rilievi vi indico per ora i seguenti:

1) agli articoli 2 e 6 l'inclusione, nella disciplina prevista dal disegno di legge, di tutti gli enti con sede legale nella Regione, ivi compresi quelli aventi carattere extra regionale, eccede il limite territoriale della competenza di codesta Regione.

2) Agli articoli 3 e 29 nonché 36, le disposizioni circa la composizione della Commissione provinciale e della Commissione regionale non contengono alcuna norma atta ad assicurare il rispetto del principio statutario della rappresentanza dei gruppi linguistici della provincia di Bolzano.

3) L'articolo 31 si presenta come una norma dispositiva in una materia in cui codesta Regione non ha competenza.

4) L'articolo 33 dispone in materia giurisdizionale che, anche secondo la particolare norma dell'articolo 78 dello Statuto speciale, è riservata allo Stato.

Pertanto, con riserva di far seguire a quelli suesposti altri rilievi di sostanza e di forma, debbo rinviare a codesto Consiglio il disegno di legge in esame, ai sensi del precitato articolo 49 dello Statuto regionale ».

*A scioglimento di tale riserva, il Commissario del Governo, in data 20 febbraio 1950, faceva seguire una seconda lettera portante il n. 1891/gab., nella quale, dopo aver riportato i rilievi già esposti nella lettera precedente, aggiunge:*

« ...Peraltro, sottoposto detto disegno di legge ad ulteriore esame, si è dovuto constatare che, anche rimossi i motivi dei rilievi di cui sopra, rimarrebbero insolute altre questioni fondamentali, che pongono in dubbio la possibilità stessa che codesta Regione, allo stato attuale delle cose, legiferi nella materia, ad esclusione della conservazione di ogni forma di vigilanza da parte dello Stato sulle cooperative.

1) Infatti, nei confronti degli enti cooperativi in genere occorre tener presente:

a) che l'interesse dello Stato è definito non soltanto dalla esigenza di una vigilanza generica, ma anche e soprattutto dagli investimenti diretti o indiretti — finanziamenti e crediti, concessi alle cooperative: si ricordi che esiste presso la Banca nazionale del lavoro, istituto di diritto pubblico, una apposita sezione di credito per le cooperative, la quale è stata costituita con un apporto statale di 300 milioni su un capitale

di 500 milioni e che ha concesso finora oltre 4.000.000.000 di finanziamenti alle cooperative, comprese quelle del Trentino - Alto Adige;

b) che lo Stato, attraverso il Ministero delle finanze e suoi organi periferici, interviene a favore delle cooperative che invocano le agevolazioni fiscali previste dalle leggi finanziarie.

2) Gravi e complessi problemi devono poi essere risolti per quanto riguarda alcune categorie di cooperative che, in ragione di speciali caratteri delle attività da esse svolte, le leggi vigenti sottraggono alla vigilanza normale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o, quanto meno, sottopongono alla vigilanza anche di altra amministrazione. Al riguardo si citano i capi più importanti:

a) cooperative esercenti il credito, sottratte alla legge generale o sottoposte alla vigilanza del Ministero del tesoro, attraverso organi tecnici della Banca d'Italia;

b) cooperative esercenti l'attività, assicurativa, le quali sono soggette a speciali disposizioni di legge e cadono sotto la vigilanza del Ministro dell'industria e commercio;

c) cooperative edilizie, finanziate o sovvenzionate dallo Stato soggette alla vigilanza esclusiva del Ministero dei lavori pubblici.

Ora — se pure lo Statuto speciale attribuisce alla Regione, nella forma più ampia dell'articolo 4, la facoltà di emanare norme legislative in materia di « sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative » — non sembra ammissibile, in ossequio anche ai principi, richiamati nello stesso articolo 4, dell'ordinamento giuridico dello Stato, che questo possa rinunciare ad ogni forma di controllo;

sull'uso dei finanziamenti e dei crediti accordati alle cooperative direttamente o attraverso istituti nazionali di diritto pubblico (vedi sopra n. 1 lettera a) n. 2 lettera c); sulla sussistenza delle condizioni in base alle quali le cooperative beneficiano di esenzione o agevolazioni fiscali (n. 1 lettera b).

Per quanto riguarda le cooperative di credito, è ben diverso che in questa materia la facoltà attribuita a codesta Regione dall'articolo 4 n. 15 dello Statuto è in certo modo rafforzata dal successivo articolo 5 n. 4, ma occorre tenere presente che l'attività creditizia è soggetta, dalle leggi statali, a prescindere dal carattere degli enti che la esercitano, ad una disciplina nazionale ed unitaria, il cui passaggio alla competenza regionale non sembra possa avvenire « sic et simpliciter » in base al dettato necessariamente schematico dello Statuto; lo stesso dicasi, e a ragione, poichè manca qui una disposizione simile a quella dell'articolo 5 n. 4 dello Statuto, circa le cooperative esercenti l'attività assicurativa.

Considerato quanto sopra, non sembra dubbio che, in merito alla facoltà di codesta Regione di legiferare sulle cooperative, ricorra uno di questi casi in cui è necessario attendere la preventiva emanazione di norme di attuazione statali, le quali, ad interpretazione ed integrazione delle disposizioni dettate dallo Statuto, stabiliscano: se e quali controlli debbano essere conservati allo Stato per le materie esemplificate al n. 2 lettera a), b).

Al riguardo si fa richiamo alla disposizione transitoria VIII. della Costituzione della Repubblica (« leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni ») e all'articolo 95 dello Statuto speciale.

Comunico le conclusioni suesposte alla

S.V. per la accettazione di esse od eventuali osservazioni e deduzioni da parte del Consiglio stesso ».

*Questi rilievi, fatti dal Commissario del Governo sulla legge per le cooperative, hanno formato oggetto di attento esame da parte della Giunta regionale, in collaborazione anche con gli Uffici centrali dello Stato.*

*La Giunta regionale, per quanto riguarda l'articolo 31 della legge, ha ritenuto senz'altro di dover riconoscere che la materia fiscale non rientra nelle competenze della Regione.*

*Accogliendo nella legge le disposizioni dell'articolo 31, l'organo legislativo regionale non ha certamente inteso di arrogarsi una specifica competenza in questa materia. Infatti l'articolo 31 si limitava a riprodurre sostanzialmente le disposizioni dell'art. 29 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e questo unicamente per evitare ogni dubbio o misintelligenza circa l'applicabilità dello stesso trattamento fiscale previsto da detto Decreto anche negli analoghi atti e documenti posti in essere in base alla legge regionale, in quanto questa si sostituisca alle norme statali.*

*Accogliendo quindi l'osservazione fatta dal Commissario del Governo, la Giunta regionale propone di eliminare senz'altro dalla legge il succitato articolo 31.*

*Anche l'osservazione fatta dal Commissario del Governo nei riguardi dell'articolo 33 della legge appare giustificata, poichè l'articolo 78 dello Statuto regionale stabilisce che l'ordinamento degli organi di giustizia amministrativa è di competenza dello Stato ed è quindi lo Stato che deve precisare i casi e le modalità di ricorso agli organi giurisdizionali e amministrativi.*

*Conseguentemente la Giunta regionale fa proposta di stralciare dalla legge anche l'articolo 33.*

*Per quanto invece riguarda i rilievi del Commissario del Governo sugli articoli 3, 29 e 36 della legge, relativi alla composizione delle Commissioni provinciali e di quella regionale, si deve obiettare che la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nella Regione Trentino-Alto Adige, è regolata dall'articolo 54 dello Statuto regionale; ma questa disposizione vale soltanto nei riguardi dell'ordinamento degli enti pubblici locali. Il registro delle cooperative e le Commissioni provinciali e regionale non sono enti pubblici locali, bensì uffici di questi. Le cooperative ed i consorzi cooperativi sono enti economici volontari, ai quali possono partecipare tutti coloro che ne hanno interesse, senza riguardo all'appartenenza dei singoli soci all'uno o all'altro gruppo linguistico.*

*Le cooperative o casse rurali di Laives, Salorno, Bolzano, Merano ecc. sono composte da soci cittadini italiani (e talvolta anche da stranieri), di madrelingua italiana o tedesca e la cooperativa non è quindi nè tedesca nè italiana ma è semplicemente cooperativa o cassa rurale.*

*Non è possibile applicare anche a questi enti economici i principi che regolano gli enti pubblici, perchè si contribuirebbe a rendere anche più difficile quella vicendevole collaborazione che dovrebbe esistere fra i diversi gruppi linguistici della provincia di Bolzano.*

*Gli appartenenti agli enti di carattere sociale ed economico vedono negli stessi soltanto gli enti chiamati a soddisfare e tutelare i propri interessi economici e sociali.*

*Può avvenire che qua o là nella provincia di Bolzano esistano enti cooperativi formati prevalentemente di elementi italiani o di elementi tedeschi, ma negli statuti di tali enti sarà sempre fisso il principio che possono farne parte tutti i cittadini, siano essi di madrelingua italiana o tedesca.*

*Nella composizione delle Commissioni provinciali e di quella regionale si è cercato di salvare, per quanto possibile, il principio della proporzionalità ma non su base linguistica, bensì adottando il principio che ogni ente (cooperativa o consorzio) può votare soltanto per due membri nella elezione dei 4 membri delle Commissioni provinciali, e soltanto per uno nella elezione dei tre membri della Commissione regionale.*

*In questo modo è assicurata alle diverse correnti o ai diversi gruppi di cooperative la possibilità di una equa rappresentanza proporzionale in seno alle commissioni. E' assai difficile, per non dire impossibile, una proporzionalità su scala più vasta, a meno che non si vogliano costituire Commissioni di un numero di membri elevato; la qual cosa non contribuirebbe a facilitare il compito delle Commissioni stesse, bensì a disorganizzare piuttosto che a organizzare.*

*E' da concludere che, se si dovesse o volesse applicare nel caso concreto il principio dell'articolo 54 dello Statuto, ci si troverebbe dinanzi a un problema insolubile, poichè non si vede davvero — per quanto si è già detto sopra — come potrebbe essere fissato nella norma di legge un rapporto di proporzionalità in base al criterio linguistico.*

*La Giunta regionale fa perciò la proposta di conservare gli articoli 3, 29 e 36 nel testo già deliberato dal Consiglio regionale.*

*Per quanto riguarda i rilievi fatti dal Commissario del Governo sugli articoli 2 e 6 della legge, che cioè l'inclusione nella disciplina prevista dal disegno di legge di tutti gli enti cooperativi con sede legale nella Regione, ivi compresi quelli aventi carattere extra regionale, eccede il limite territoriale della competenza della Regione, si fa notare che la legge regionale si limita unicamente a regolare la vigilanza*

sulle cooperative e consorzi cooperativi aventi la loro sede legale nella Regione, senza intendere con ciò minimamente interferire in quelle competenze che le leggi dello Stato attribuiscono ai propri organi.

L'articolo 2, secondo capoverso della legge, dispone unicamente che nel Registro sono tenute in evidenza le cooperative e i loro consorzi che hanno la loro sede legale nella provincia rispettiva e non fa alcuna distinzione circa il carattere delle cooperative e loro consorzi, se esso sia provinciale o regionale.

Il D.L.C.P.S. del 14 dicembre 1947 n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione, non parla di cooperative o consorzi cooperativi provinciali, regionali o nazionali: soltanto all'articolo 13 lettera b) accenna ai consorzi di cooperative a carattere provinciale, che devono essere iscritti nel Registro della cooperazione.

La legge dello Stato fa parola, invece, di associazioni nazionali di rappresentanza e assistenza; la legge regionale, che regola una materia di esclusiva competenza della Regione, parla all'articolo 16 delle associazioni di rappresentanza, tutela e assistenza, con sede nella Regione, e stabilisce che esse devono avere il riconoscimento a sensi della legge.

Le associazioni nazionali, il cui riconoscimento spetta al Ministero, possono esercitare le loro funzioni di tutela, assistenza e revisione per mezzo dei propri organismi, previa dimostrazione di disporre nella Regione di organizzazione e personale adeguati, in modo da dare sufficiente affidamento circa l'idoneità di assolvere il compito revisionale e semprechè si conformino alle disposizioni della legge regionale; e ciò per il principio che deve essere sempre rispettata la competenza per ragione di territorio.

Tenendo tuttavia conto delle osservazioni fatte in materia dal Commissario del Governo, la Giunta regionale fa la proposta di aggiungere al capoverso 2 dell'articolo 2, dopo le parole « loro consorzi » le parole « a carattere provinciale o regionale » e di eliminare all'articolo 6, primo comma, la parola « nazionale ».

La Giunta regionale non ritiene di porre in discussione la serie di considerazioni del Commissario del Governo, tendenti a giustificare il dubbio nei riguardi della possibilità che la Regione, allo stato attuale delle cose, possa legiferare in materia, con esclusione della conservazione di ogni forma di vigilanza da parte dello Stato sulle cooperative, giacchè lo stesso disegno di legge sulle Norme di attuazione dello Statuto regionale compilato dalla Commissione paritetica, prevede che la competenza nella materia di cui agli articoli 4 e 11 dello Statuto spetta esclusivamente alla Regione.

La Giunta regionale propone perciò di approvare la legge già deliberata dal Consiglio, modificando come anzi esposto gli articoli 2 e 6 ed eliminando dalla stessa gli articoli 31 e 33.

PRESIDENTE: La parola al vice Presidente per la relazione della Commissione.

MAGNAGO (vice - Presidente del Consiglio regionale - S.V.P.):

Testo proposto dalla Giunta regionale

#### Art. 2

E' istituito, con proprio ufficio in ciascuna delle province di Trento e di Bolzano, il registro provinciale delle Cooperative che sostituisce il registro prefettizio di cui al R. D. 12.2.1911, n. 278, e al decreto legge 14.12.1947, n. 1577, a tutti gli effetti previsti dalle

*leggi medesime, e da ogni altra disposizione legislativa concernente le Cooperative.*

*Nel registro sono tenute in evidenza le Cooperative ed i loro Consorzi, a carattere provinciale o regionale, che hanno la sede legale nella rispettiva provincia, distintamente secondo la loro appartenenza ad una delle seguenti categorie:*

- Cooperative di consumo;*
- Cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli;*
- Cooperative di produzione e di lavoro;*
- Cooperative di credito;*
- Cooperative edilizie;*
- Cooperative di servizi, miste e varie.*

*L'appartenenza alle categorie è determinata, di regola, dalla attività prevalente della Cooperativa.*

#### *Art. 6*

*L'iscrizione nel registro è obbligatoria per tutte le società Cooperative legalmente costituite, nonchè per i Consorzi di Cooperative a carattere provinciale o regionale, che hanno la loro sede legale nella regione.*

*Essa implica il riconoscimento del requisito essenziale mutualistico proprio della società Cooperativa.*

*La domanda per ottenere l'iscrizione deve presentarsi al più tardi entro 3 mesi dalla costituzione della Cooperativa, alla rispettiva Commissione provinciale, con gli allegati seguenti:*

- a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto autenticata dal notaio o dal Cancelliere del Tribunale con la prova dell'adempimento delle formalità prescritte dal Codice Civile per la costituzione della Società;*
- b) dichiarazione firmata dai legali rappresentanti della società, attestante il numero dei*

*soci, l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato e la sussistenza nei riguardi di tutti i soci dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto per far parte della Cooperativa;*

- c) elenco nominativo delle cariche sociali.*

*La Cooperativa richiedente è inoltre tenuta a fornire alla Commissione provinciale le notizie ed i dati che questa ritenga indispensabili ai fini della propria indagine circa la sussistenza dei requisiti voluti dalla legge per l'iscrizione nel registro.*

*Il numero minimo dei soci previsto dalla legge per le cooperative di consumo è ridotto a venti se la cooperativa ha sede in località con meno di 500 abitanti.*

#### *Art. 17*

*Il riconoscimento, agli effetti sopra previsti, è concesso alla associazione dalla Giunta regionale, su parere della Commissione regionale per la cooperazione, qualora l'associazione risponda ai seguenti requisiti:*

- a) che sia legalmente costituita in forma di società cooperativa oppure in forma di associazione eretta con atto pubblico ed abbia regolarmente aderenti almeno 50 cooperative, iscritte nei registri provinciali;*
- b) che statutariamente ed effettivamente rivolga la propria attività esclusivamente a fini di rappresentanza, tutela, assistenza, revisione delle cooperative aderenti e di propulsione del movimento cooperativo;*
- c) che disponga di organizzazione e personale adeguati, in modo da dare sufficiente affidamento circa la idoneità ad assolvere il compito revisionale.*

*Per ottenere il riconoscimento, l'Associazione deve presentare domanda alla Giunta regionale corredandola della documentazione at-*

*ta a comprovare i requisiti sopra indicati e di un elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.*

*Le associazioni riconosciute sono sottoposte alla vigilanza della commissione provinciale, competente per territorio, per quanto si attiene all'osservanza della presente legge.*

*Le associazioni nazionali, regolarmente riconosciute, possono assolvere le loro funzioni di assistenza, tutela e revisione per mezzo dei propri organismi regionali o provinciali, previa dimostrazione dei requisiti di cui al punto c) del presente articolo purchè si uniformino alle disposizioni impartite dagli organi regionali a norma della presente legge.*

*Testo corretto dalla Commissione*

#### *Art. 2*

*Idem.*

*Nel registro sono tenute in evidenza le Cooperative e i loro Consorzi che hanno la sede legale nella rispettiva provincia, distintamente secondo la loro appartenenza ad una delle seguenti categorie:*

*Idem.*

#### *Art. 6*

*L'iscrizione nel registro è obbligatoria per tutte le società Cooperative legalmente costituite, nonchè per i Consorzi di Cooperative che hanno la loro sede legale nella Regione.*

*Idem.*

*Idem.*

*Idem.*

#### *Art. 17*

*Idem.*

*Idem.*

*Idem.*

*Le associazioni nazionali, regolarmente riconosciute, possono assolvere le loro funzioni di assistenza, tutela e revisione per mezzo dei propri organismi regionali e provinciali, previa*

*dimostrazione dei requisiti di cui al punto c) del presente articolo purchè si uniformino alle disposizioni impartite dagli organi regionali a norma della presente legge, pena la revoca di tali facoltà nelle forme previste dal successivo articolo.*

### RELAZIONE

della Commissione legislativa per gli affari generali sul progetto di legge per le Cooperative.

*La Commissione legislativa per gli affari generali si è riunita il giorno 25 ottobre 1950 sotto la Presidenza del vice-Presidente dottor Silvio Magnago, in assenza del Presidente, signor Castelli, per l'esame del disegno di legge per le Cooperative.*

*Ha partecipato ai lavori della Commissione anche l'Assessore regionale, dottor Negri.*

*Tale disegno di legge è stato approvato con le seguenti modifiche proposte dalla Commissione:*

#### *Art. 2*

*Viene proposto che la dizione « a carattere provinciale o regionale » nel secondo comma dell'articolo, venga soppressa, in quanto che tutte le Cooperative che hanno la loro sede legale in una delle due Province, debbano venir tenute in evidenza nel relativo registro:*

#### *Art. 6*

*Anche qui viene proposta la soppressione della dizione « a carattere provinciale o regionale » per i motivi di cui sopra.*

#### *Art. 17*

*Si propone di aggiungere all'ultimo comma le seguenti parole: « pena la revoca di tali facoltà nelle forme previste dal successivo articolo ».*

*Questo per garantire che anche le Associazioni nazionali rispettino nell'esplicamento dei loro compiti, localmente, le disposizioni della legge e le disposizioni impartite dagli organi regionali.*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1

*Le funzioni e i poteri in materia di vigilanza e di controllo sulle cooperative, che le leggi vigenti attribuiscono all'autorità governativa, sono esercitati nella Regione Trentino-Alto Adige dalle autorità regionali e provinciali competenti.*

*La vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi si attua nella Regione secondo le disposizioni della presente legge.*

*La vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi si attua nella Regione secondo le disposizioni della presente legge.*

### Registro delle cooperative e Commissioni provinciali

### Art. 2

*E' istituito, con proprio ufficio in ciascuna delle province di Trento e di Bolzano, il Registro provinciale delle cooperative che sostituisce il registro prefettizio di cui al R.D. 12 febbraio 1911, n. 278, e dal D.L. 14 dicembre 1947, n. 1577, a tutti gli effetti previsti dalle leggi medesime e da ogni altra disposizione legislativa concernente le cooperative.*

*Nel registro sono tenute in evidenza le cooperative ed i loro consorzi, a carattere provinciale o regionale, che hanno la sede legale nella rispettiva provincia, distintamente secondo la loro appartenenza ad una delle seguenti categorie:*

*cooperative di consumo;*

*cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli;*  
*cooperative di produzione e di lavoro;*  
*cooperative di credito;*  
*cooperative edilizie;*  
*cooperative di servizi, miste e varie.*

*L'appartenenza alle categorie è determinata, di regola, dalla attività prevalente della cooperativa.*

### Art. 3

*Viene istituita una Commissione provinciale per le cooperative per ciascuna delle due province di Trento e di Bolzano, con sede nel rispettivo capoluogo.*

*La Commissione provinciale è composta:*

- da un presidente e da un vice presidente nominati dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Giunta provinciale scelti fra i magistrati in servizio attivo od a riposo, oppure fra persone particolarmente esperte in diritto, residenti nella provincia;*
- da 4 membri effettivi e 2 sostituti, eletti dalle cooperative iscritte nel Registro. Ciascuna cooperativa può eleggere soltanto due membri effettivi ed un sostituto.*

*I membri della Commissione restano in carica tre anni e sono rieleggibili.*

*I sostituti sono chiamati a subentrare nel posto lasciato vacante da un membro effettivo seguendo la graduatoria dei voti riportati e, a parità di voti, in ordine di anzianità.*

### Art. 4

*L'elezione dei membri delle Commissioni è indetta separatamente per le due province dal Presidente della Giunta regionale, mediante invito alle cooperative iscritte nel Registro ed invio della scheda e busta, munita del bollo d'ufficio. Nell'invito sarà indicato il luogo, il*

giorno e l'ora dello scrutinio, da farsi in pubblica adunanza.

La scheda, in busta chiusa e firmata dai legali rappresentanti della cooperativa, deve pervenire alla Giunta regionale entro il giorno precedente a quello fissato per lo scrutinio.

Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti la designazione degli eletti è fatta per sorteggio.

#### Art. 5

La Commissione provinciale esercita, secondo le norme e nei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti, la vigilanza sulle cooperative della propria provincia e sui loro consorzi; presiede alla regolare tenuta del Registro delle cooperative e decide sulle iscrizioni e cancellazioni; funge da organo consultivo delle autorità ed uffici nella provincia, nelle materie interessanti le cooperative; esprime parere sulla devoluzione del patrimonio degli Enti iscritti nel Registro delle cooperative in caso di scioglimento, qualora essa non sia espressamente regolata dallo Statuto.

Essa si raduna su invito del Presidente quante volte ne sia ravvisata la necessità oppure se ne sia fatta richiesta da due membri ed almeno ogni trimestre.

Il vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza.

La Commissione delibera con l'intervento di almeno tre membri effettivi oltre il Presidente e il vice-Presidente. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il membro che si astiene dal partecipare alle sedute della Commissione per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto.

Funge da segretario della Commissione il

funzionario preposto al Registro provinciale delle cooperative.

#### Art. 6

L'iscrizione nel Registro è obbligatoria per tutte le società cooperative legalmente costituite, nonchè per i consorzi di cooperative a carattere provinciale o regionale, che hanno la loro sede legale nella Regione.

Essa implica il riconoscimento del requisito essenziale mutualistico proprio della società cooperativa.

La domanda per ottenere l'iscrizione deve presentarsi al più tardi entro due mesi dalla costituzione della cooperativa, alla rispettiva Commissione provinciale, con gli allegati seguenti:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto autenticata dal notaio o dal cancelliere del tribunale con la prova dell'adempimento delle formalità prescritte dal Codice Civile per la costituzione della società;
- b) dichiarazione firmata dai legali rappresentanti della società, attestante il numero dei soci, l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato e la sussistenza nei riguardi di tutti i soci dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per far parte della cooperativa;
- c) elenco nominativo delle cariche sociali.

La cooperativa richiedente è inoltre tenuta a fornire alla Commissione provinciale le notizie ed i dati che questa ritenga indispensabili ai fini della propria indagine circa la sussistenza dei requisiti voluti dalla legge per l'iscrizione nel registro.

Il numero minimo dei soci previsto dalla legge per le cooperative di consumo è ridotto a venti se la cooperativa ha sede in località con meno di 500 abitanti.

*Art. 7*

*La Commissione provinciale, verificata la esistenza delle condizioni stabilite dalle leggi, decide l'iscrizione della cooperativa nel Registro e rilascia ad essa il relativo certificato.*

*Nel caso di rigetto della domanda di iscrizione la Commissione notifica alla cooperativa, a mezzo lettera raccomandata, la propria decisione motivata. Entro 60 giorni dalla notifica la cooperativa può presentare ricorso alla Commissione regionale per la cooperazione, la quale decide definitivamente.*

*Art. 8*

*La cancellazione dal registro è disposta dalla Commissione provinciale, oltre che nel caso di cessazione della cooperativa, quando sia accertato il venir meno dei requisiti voluti per la iscrizione oppure quando la cooperativa, in seguito alla contestazione ad essa di gravi infrazioni alla legge ed allo statuto, non provveda a ripararvi entro il termine fissato dalla Commissione.*

*La decisione motivata dalla Commissione provinciale è notificata alla cooperativa con lettera raccomandata.*

*Contro di essa la cooperativa può presentare entro 30 giorni dalla notifica, ricorso alla Commissione regionale per la cooperazione, la quale emette la propria decisione al più tardi entro due mesi dal ricevimento del ricorso.*

*In mancanza di ricorso o nel caso di rigetto di questo la cancellazione diventa definitiva.*

*Art. 9*

*Il Registro delle cooperative è pubblico.*

*Le iscrizioni nel registro e le cancellazioni dallo stesso sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione a cura della Commissione provinciale, senza spese.*

*Art. 10*

*Nel caso di mancata iscrizione o di cancellazione dal Registro di una società cooperativa, questa, a meno che non si trasformi in altro tipo di società, può essere sciolta con provvedimento della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e da iscriversi nel Registro delle imprese. Occorrendo, con lo stesso provvedimento o con provvedimento successivo, potranno essere nominati uno o più liquidatori.*

*Art. 11*

*Gli enti cooperativi soggetti alla presente legge hanno l'obbligo di comunicare al Registro presso il quale sono iscritti, ogni modificazione del proprio statuto e cambiamento dei componenti le cariche sociali, la messa in liquidazione e lo scioglimento della società, entro un mese dalla data delle relative deliberazioni e, alla fine di ogni anno, la eventuale variazione del numero dei soci.*

*Gli amministratori ed i sindaci dei detti Enti sono responsabili dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.*

*Art. 12*

*L'iscrizione delle cooperative nello schedario generale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le notificazioni successive sono fatte d'ufficio a cura della Commissione provinciale.*

*Art. 13*

*Le disposizioni particolari, per quanto concerne l'impianto e la tenuta del Registro delle cooperative, come pure le notificazioni da farsi allo stesso, saranno deliberate dalla Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale per la cooperazione, ed emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale.*

## REVISIONE

## Art. 14

*Tutte le società cooperative e loro consorzi, aventi sede nella Regione, hanno l'obbligo di sottoporsi alla revisione da parte degli organi a ciò autorizzati secondo le disposizioni seguenti.*

## Art. 15

*La revisione è ordinaria e straordinaria.*

*La revisione ordinaria è eseguita una volta ogni biennio ed è diretta:*

- a controllare la gestione, il funzionamento sociale ed amministrativo e l'impostazione tecnica dell'attività della cooperativa;*
- a rilevarne lo stato delle attività e passività e l'esatta situazione patrimoniale;*
- ad accertare la sussistenza dei requisiti relativi all'iscrizione nel Registro delle cooperative, nonché l'osservanza in genere da parte della cooperativa delle norme di legge e statutarie;*
- a prestare assistenza e consiglio agli organi della cooperativa ai fini del retto funzionamento di essa e del miglior conseguimento degli scopi statutari e mutualistici e per la rimozione, possibilmente immediata, di eventuali irregolarità rilevate.*

*La revisione straordinaria è eseguita quando, a giudizio dell'organo autorizzato alla revisione, se ne presenti la necessità, oppure ne sia fatta ad esso motivata richiesta da parte del collegio dei sindaci o da un terzo dei soci della cooperativa.*

## Art. 16

*L'esecuzione della revisione è demandata:*

- alle associazioni di rappresentanza, tutela e assistenza del movimento cooperativo, riconosciuto ai sensi dell'articolo seguente,*

*con sede nella Regione, per le cooperative ad esso aderenti;*

- alle Commissioni provinciali nell'ambito della rispettiva provincia, per le cooperative non aderenti ad una associazione riconosciuta.*

*L'adesione ad una associazione deve essere notificata dalla cooperativa per tramite dell'associazione medesima alla Commissione provinciale. Nello stesso modo deve essere notificata l'uscita dall'associazione.*

## Art. 17

*Il riconoscimento, agli effetti sopra previsti, è concesso alla associazione della Giunta regionale, su parere della Commissione regionale per la cooperazione, qualora l'associazione risponda ai seguenti requisiti:*

- a) che sia legalmente costituita in forma di società cooperativa oppure in forma di associazione eretta con atto pubblico ed abbia regolarmente aderenti almeno cinquanta cooperative, iscritte nei registri provinciali;*
- b) che statutariamente ed effettivamente rivolga la propria attività esclusivamente a fini di rappresentanza, tutela, assistenza, revisione delle cooperative aderenti e di propulsione del movimento cooperativo;*
- c) che disponga di organizzazione e personale adeguati, in modo da dare sufficiente affidamento circa l'idoneità ad assolvere il compito revisionale.*

*Per ottenere il riconoscimento, l'associazione deve presentare domanda alla Giunta regionale corredandola della documentazione atta a comprovare i requisiti sopra indicati e di un elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.*

*Le associazioni riconosciute sono sottoposte alla vigilanza della Commissione provincia-*

*le, competente per territorio, per quanto si attiene all'osservanza della presente legge.*

*Le associazioni nazionali, regolarmente riconosciute, possono assolvere le loro funzioni di assistenza, tutela e revisione per mezzo dei propri organismi regionali o provinciali, previa dimostrazione dei requisiti di cui al punto c) del presente articolo purchè si uniformino alle disposizioni impartite dagli organi regionali a norma della presente legge.*

#### Art. 18

*Il riconoscimento può essere revocato dalla Giunta regionale, su parere della Commissione regionale per la cooperazione:*

- a) quando l'associazione svolga attività in contrasto col proprio statuto o con le norme di legge;*
- b) quando sia constatata l'inefficienza di essa ad assolvere il compito revisionale, anche in conseguenza di una notevole riduzione del numero delle cooperative associate in confronto a quello previsto alla lettera a) dell'articolo precedente.*

*Prima di decretare la revoca del riconoscimento la Giunta regionale deve sentire l'associazione interessata in persona dei suoi legali rappresentanti.*

#### Art. 19

*La concessione e la revoca del riconoscimento avverrà con decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

#### Art. 20

*Le associazioni eseguono la revisione a mezzo di propri revisori, della cui idoneità morale e tecnica esse rispondono; le Commissioni provinciali a mezzo di revisori scelti fra gli iscritti in un albo professionale.*

*Le associazioni sono tenute a comunicare alla Commissione provinciale l'elenco nominativo dei propri revisori ed ogni successivo cambiamento.*

*Il revisore deve avere specifica competenza in materia di cooperazione, essere persona estranea alla cooperativa e non trovarsi con essa in alcun rapporto di affari. Le cause di incompatibilità previste dall'art. 2399 del Codice Civile per la nomina a Sindaco, valgono anche per il revisore.*

*La cooperativa può ricusare il revisore incaricato dall'associazione o dalla Commissione solo qualora provi che sussistono fondati motivi di incompatibilità.*

*Il revisore deve avere perfetta conoscenza della lingua che viene usata nell'amministrazione della cooperativa.*

#### Art. 21

*Il revisore, che si legittima mediante esibizione dell'incarico ricevuto, ha diritto di accedere ai locali della cooperativa e di eseguire i controlli e le indagini che egli ritiene necessarie per la esecuzione del suo mandato. Gli organi della cooperativa devono mettere a sua disposizione i libri, atti e documenti della società e fornirgli tutte le informazioni e spiegazioni che egli richiede.*

*Il revisore è tenuto al segreto d'ufficio.*

*Gli amministratori ed i sindaci della cooperativa possono chieder di assistere alla revisione e devono intervenire ogni qualvolta ciò sia richiesto dal revisore.*

#### Art. 22

*Al termine del suo operato il Revisore convocherà, di regola, gli amministratori ed i sindaci della cooperativa per riferire verbalmente sui risultati della revisione e per impartire, se del caso, le istruzioni per la rimozione*

*urgente delle irregolarità, che non gli sia stato possibile eliminare direttamente nel corso della revisione.*

*Il revisore deve poi tosto rassegnare all'organo di revisione, da cui ha ricevuto l'incarico, esauriente relazione scritta sui controlli e rilievi fatti e sulla situazione patrimoniale della società ispezionata, formulando proposte circa i consigli e provvedimenti da impartirsi alla stessa.*

#### Art. 23

*La relazione revisionale, integrata con le osservazioni e con la aggiunta dei consigli e degli eventuali provvedimenti che l'organo competente alla revisione ritiene necessario impartire, è notificata alla cooperativa dall'organo medesimo, che fissa un congruo termine entro il quale essa deve dare esauriente ragguaglio scritto circa l'adempimento di quanto nella relazione è consigliato e ordinato.*

*La relazione deve essere tosto presa in esame dal consiglio di amministrazione e dal collegio dei sindaci della cooperativa in seduta comune; le eventuali osservazioni e le deliberazioni prese in merito devono essere trascritte a verbale e comunicate all'organo di revisione. Questi può pure ordinare che la relazione sia comunicata ai soci in assemblea, eventualmente dal revisore, fissando il termine per la convocazione. Ove gli organi responsabili della cooperativa non ottemperino all'ordine, la convocazione dell'assemblea è disposta direttamente dall'organo di revisione con piena validità.*

#### Art. 24

*Se dalla revisione sono emerse irregolarità gravi e gli organi responsabili della cooperativa non provvedono ad eliminarle, nonostante diffida da parte della Commissione provinciale, questa, quando non decida senz'altro la cancellazione della cooperativa dal registro, può re-*

*vocare gli amministratori e, se del caso, i sindaci e nominare un commissario, con l'incarico di provvedere alla gestione ordinaria della società e di convocare, al più tardi entro due mesi, l'assemblea per il ripristino dell'amministrazione normale o gli altri provvedimenti del caso. La durata del Commissario può essere eccezionalmente prorogata fino al massimo di quattro mesi, solo in caso di comprovata necessità. Al Commissario non possono essere conferiti poteri dall'assemblea.*

*Qualora vengano revocati i sindaci di una cooperativa l'autorità che ha provveduto a tale revoca nomina altri sindaci in sostituzione di quelli rimossi.*

#### Art. 25

*In caso di gravi irregolarità rilevate nello svolgimento della liquidazione di un ente cooperativo, la Commissione provinciale può convocare l'assemblea per la sostituzione dei liquidatori e, in mancanza di delibere in tal senso, provvedere in luogo dell'assemblea a detta sostituzione.*

#### Art. 26

*Delle revisioni eseguite è fatta annotazione nel Registro delle Cooperative. A tale scopo le associazioni devono dare comunicazione al Registro di ogni revisione eseguita entro 15 giorni, indicando la data di inizio ed il termine della revisione ed il nome del revisore.*

#### Art. 27

*Le spese della revisione ordinaria sono a carico della cooperativa. La liquidazione delle spese e competenze dovute ai revisori incaricati dalla Commissione provinciale è fatta da questa.*

#### Art. 28

*Su proposta della Commissione regionale per la cooperazione potranno essere stabilite*

dalla Giunta regionale norme di dettaglio circa la nomina dei revisori da parte delle Commissioni provinciali, le modalità di esecuzione della revisione, la forma ed il contenuto delle relazioni.

Commissione regionale per la cooperazione

*Art. 29*

*E' istituita la Commissione regionale per la cooperazione, che è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato e formata da:*

- due membri, uno per ciascuna provincia, scelti fra due esperti in diritto, su designazione del Presidente della Giunta provinciale, e nominati dalla Giunta regionale;*
- inoltre da sei membri effettivi e due sostituti, tre effettivi ed un sostituto per ciascuna provincia, eletti dalle cooperative iscritte nel rispettivo registro provinciale.*

*Ciascuna cooperativa non può eleggere più di un effettivo e di un sostituto.*

*Non possono essere eletti nella Commissione regionale membri facenti parte delle Commissioni provinciali.*

*Per le elezioni valgono le disposizioni dell'art. 4.*

*Fanno parte di diritto della Commissione regionale, con voto consultivo, l'Assessore regionale all'agricoltura e l'Assessore regionale all'industria e commercio.*

*Art. 30*

*La Commissione regionale decide in sede di ricorso nelle materie di sua competenza, è l'organo consultivo delle autorità regionali nelle materie riguardanti le cooperative; studia e promuove la legislazione regionale sulla cooperazione e formula proposte per il coordinamento di essa con la legislazione nazionale; esprime*

*parere sui progetti di legge interessanti le cooperative e su tutte le questioni nelle quali sia prescritto da leggi o da regolamenti.*

*La Commissione si riunisce ordinariamente almeno ogni semestre e straordinariamente su richiesta del Presidente o di almeno cinque dei suoi componenti.*

*Essa delibera con l'intervento di almeno cinque membri, compreso il Presidente, ed a maggioranza assoluta.*

*I membri nominati restano in carica tre anni.*

*Art. 31*

*Il personale addetto al Registro delle cooperative della provincia di Bolzano ed il funzionario addetto alla Commissione regionale per la cooperazione, devono avere perfetta conoscenza della lingua italiana e tedesca.*

*Art. 32*

*Le disposizioni delle leggi nazionali concernenti le cooperative ed i loro consorzi si applicano ai detti enti, che hanno sede nella Regione, solo in quanto non sia disposto dalla presente legge o non contrastino con le disposizioni di essa.*

*Disposizioni transitorie*

*Art. 33*

*Le cooperative ed i consorzi di cooperative, esistenti nella Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare, entro sei mesi dalla data medesima, la domanda di iscrizione nel Registro delle cooperative sotto pena di decadenza dai benefici previsti dalle leggi vigenti.*

*La disposizione dell'art. 16 comma II del D.L. 14-12-1947 n. 1577 ha effetto per le cooperative ed i consorzi con sede nella Regione, a partire dal termine soprastabilito.*

**Art. 34**

*In deroga agli art. 3 e 29 della presente legge nella prima costituzione delle Commissioni provinciali i membri eletti saranno sostituiti da membri nominati dalle rispettive Giunte provinciali e quelli della Commissione regionale sono nominati dalla Giunta regionale.*

*La nomina dei membri delle Commissioni provinciali come quelli della Commissione regionale, verrà fatta su designazione delle Associazioni cooperative esistenti nelle rispettive province.*

*Le elezioni previste nei sopra citati articoli, dovranno aver luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.*

*Dalla data dell'elezione cesseranno i membri come sopra nominati.*

**Art. 35**

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.*

*E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.*

PRESIDENTE: E' aperta la discussione sulla relazione dell'Assessore e dalla Commissione.

SALVETTI (P.S.I.): Se la discussione generale deve limitarsi o comunque esaurirsi nella valutazione pregiudiziale se convenga o meno legiferare su questo delicato argomento, mi pare che dire adesso altre parole o dilungarsi sull'argomento vorrebbe dire ripetere quello ch'è stato già detto l'altra volta. Quindi sul fatto che convenga legiferare, cioè stabilire norme organizzative pregiudiziali giuridiche in questo delicatissimo campo, mi pare che siamo tutti d'ac-

cordo. Il fatto stesso che abbiamo allora votato lo conferma. Il fatto nuovo che è intercorso tra la nostra precedente discussione in tesi generale e l'attuale discussione a seguito del rinvio, è dato dalle ampie motivazioni di quel rinvio. A me per esempio ha fatto specie quando ho letto il punto 8 della prima lettera, ma soprattutto della seconda. Nel rinvio non si può negare che c'è una solidità di argomentazioni, in appoggio al rinvio. Di questa opinione poi, che c'era una solidità di argomentazioni, ha dato atto anche la Giunta, perchè, come risulta dalla relazione dell'Assessore, alla legge è stato riconosciuto che in due punti valeva la pena ed era opportuno di accettare il punto di vista che aveva sollecitato il rinvio. Su altri punti invece la Giunta ha creduto di mantenere il testo e il pensiero precedentemente espresso. Le varianti della Commissione legislativa, se non vado errato, non sono questa volta di incidenza eccezionale. Si tratta di sopprimere un'aggiunta che è ritenuta superflua, in parte, è forse anche pericolosa per certe deduzioni, ma comunque le varianti non mi sembrano importanti, obiettivamente considerando. Importante è invece l'altro fatto che la Giunta ha creduto di non far proprie talune motivazioni che hanno accompagnato il rinvio, riferendosi soprattutto a quelle che hanno fatto più impressione anche a me, e credo anche ad altri, là dove nel rinvio si metteva in dubbio la competenza del Consiglio a legiferare in materia. Quando ho letto questo punto mi sono preso la briga di leggere la relazione Ammon sul lavoro della Commissione paritetica e quando ho avuto fra le mani il testo delle norme sono andato a vedere questo richiamo. Desidererei su questo punto di essere ulteriormente illuminato da parte del Presidente della Giunta o da altri membri, se quanto è stato disposto per questo riguardo, la formula concordata dalla Commissione parite-

tica intende effettivamente superare i dubbi sollevati nell'accompagnatoria del rinvio. Vorrei sapere se il problema circa la nostra competenza a legiferare è ormai fuori dubbio ed è in definitiva superato e concordato in sede paritetica, o se non si debba esprimere un dubbio pregiudiziale, visto che forse proprio in questo settore si solleveranno dubbi in alto loco e si porranno varianti in quella tale fase circolatoria dei Ministeri in cui si trova oggi lo schema delle norme di attuazione. Vorrei, come autonomista, allontanare da me questo dubbio, ma non vorrei che, date le motivazioni del rinvio con argomenti che, personalmente, per quello che può valere la mia opinione, ritengo validi, non vorrei dico che andassimo ad incappare in un rinvio di natura sempre pregiudiziale. Desidererei un'assicurazione in materia, come l'ho chiesta ieri a proposito del personale del libro fondiario, quando dicevo che, pur sentendoci entusiasticamente spinti e ritenuti atti a legiferare, era increscioso vederci per la terza volta porre l'alt nella fase di attuazione. Detto questo, io mi considero un cooperatore, perchè ho avuto occasione di lavorare nelle cooperative e naturalmente sono per la tesi che la legge venga qui votata, e che naturalmente venga, almeno lo auspico, ratificata ed entri in vigore. E questo lo dico, tanto più che nella Commissione dell'agricoltura il progetto più importante che abbiamo discusso riflette proprio il contributo sostanziale di 100 milioni annui agli enti cooperativi ed affini. E' chiaro che là non si poteva ignorare che si fa richiamo all'esistenza di cooperative postulanti, che, avendo diritto ad un contributo, siano riconosciute tali dalla legge, che siano praticamente inserite in quel tale elenco con delle attività che sono previste. Vorrei dire che quella stessa legge, disegno di legge, di tanta importanza, è subordinato in parte all'approvazione ed all'entrata in vigore

di questa legge. Per cui alla legge in discussione annetto personalmente grandissima importanza, e perciò non vorrei che sussistesse un lembo di pericolo e possibilità che ancora si ostasse in sede pregiudiziale.

SAMUELLI (D.C.): Non posso che associarmi ai voti espressi dal collega Salvetti sull'importanza, vorrei dire quasi sulla necessità che questa legge venga varata, perchè diversamente troveremmo degli impedimenti anche di carattere giuridico per la creazione di quel più vasto programma a carattere produttivo che è impostato nella nostra regione e che è costituito da quel progetto di legge. Per quanto riguarda la legge in se stessa i colleghi avranno sottomano una proposta di emendamento all'articolo 24 di questa legge, esattamente all'ultimo capoverso dell'articolo 24, il quale, dopo aver parlato dei casi di irregolarità, nomina di un commissario, ecc., dice:

*« Qualora vengano revocati i sindaci di una cooperativa, l'autorità che ha provveduto a tale revoca nomina altri sindaci in sostituzione di quelli rimossi »*. Il testo di questo capoverso, così come è, risulta accettato e inserito nella legge, e potrebbe far sorgere il dubbio che questa nomina di sindaci da parte di autorità abbia carattere di un intervento diretto e sostitutivo di organi sociali, ciò che sarebbe molto grave, perchè essi sono di nomina elettiva, fatta qualche eccezione per cooperative di natura speciale come quelle del credito e altre, nominate nella relazione e dove si prevede una forma mista. D'altra parte ci sono altre considerazioni. Quando l'autorità riscontrava delle irregolarità e si passava alla nomina del commissario, di regola il commissario assumeva in sé i compiti e del consiglio di amministrazione e dei sindaci. D'altra parte noi dobbiamo tener presente che ciò avviene in casi

di emergenza e il commissario ha poteri limitati e temporanei. Perciò non vedrei la figura dei sindaci accanto al commissario. Di nomina della Commissione consiliare è quella stessa autorità che ha nominato il commissario. Può risultare un po' antipatico da un certo punto di vista, perchè si nomina un commissario con determinati poteri e poi gli si mettono al fianco i sindaci. Ma io non credo che possano dar disturbo, se è scelto fra i soci. Non è detto, ma si potrebbe anche interpretare che questi sindaci non fossero scelti fra i soci. Ecco perchè mi sono accordato con altri membri della Commissione per gli affari generali di presentare un emendamento per chiedere la soppressione di questo capoverso, e in via subordinata di emendarlo. E qui devo domandare scusa ai colleghi se devo proporre un emendamento all'emendamento, perchè ho detto « *i sindaci così eletti* »; evidentemente non è esatto perchè sono nominati. Bisogna dire « *i sindaci così nominati decadono dal loro mandato col ripristino dell'amministrazione normale* ».

Questo nel caso che non si decida la soppressione di tutto il capoverso.

PRESIDENTE: Chi prende la parola sulla discussione generale? Si ritiene chiusa la discussione generale e metto in votazione, per alzata di mano, il passaggio alla discussione degli articoli.

SALVETTI (P.S.I.): Ho fatto una domanda.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Prendo la parola per rispondere a Salvetti. Nella relazione che è stata fatta dalla Giunta sono state abbandonate tutte le considerazioni del Commissario del Governo circa la competenza della Regione a legiferare, per-

chè questi dubbi sono venuti a cadere, dato che si appellavano alle norme di attuazione dello Statuto. Queste norme, che non sono ancora legge di per sè ma che però sono state accettate dal Ministero del lavoro e della cooperazione, dicono genericamente che nei riguardi dell'articolo 4 e 11 dello Statuto, con la legge regionale si intende sostituire il potere centrale in tutte le manifestazioni previste dalle leggi esistenti in questa materia; e quindi il Ministero del lavoro e cooperazione ha lasciato cadere interamente tutte quelle considerazioni. L'unica questione rimasta insoluta riguarda l'articolo 2 e l'articolo 6. Nell'articolo 2 hanno domandato che venga aggiunto « *le cooperative di carattere provinciale e regionale* », e all'articolo 6 rispettivamente che venisse omessa la parola « *nazionale* ». Questa omissione della parola « *nazionale* » è stata richiesta unicamente nella concezione che il termine nazionale potesse comprendere un territorio che esula dalla Regione e quindi che si potesse dare una interpretazione come eccesso di potere.

Siccome tale questione di mantenere questo termine o meno è del tutto indifferente in quanto le associazioni nazionali sono considerate nell'articolo 17, non abbiamo trovato nessuna difficoltà ad accettare la richiesta del Ministero. Loro ci tengono però a conservare agli articoli 2 e 6 la formulazione che avevano prima, l'articolo 6 completamente, l'articolo 2 con quella indicazione « *cooperative e consorzi a carattere provinciale e regionale* », e ci tengono che ci sia questa dizione, perchè non si possano comprendere eventualmente cooperative e associazioni a carattere nazionale. Quindi, per l'accettazione della legge la Giunta regionale dichiarava di voler conservare tanto l'articolo 2 quanto l'articolo 6 nella dizione che è stata combinata. Sostanzialmente la legge non viene modificata, in quanto dice: « *coopereative e*

*consorzi cooperativi* » con la limitazione « *provinciali e regionali* ». Questa limitazione è più che naturale, perchè solo le cooperative ed i consorzi, che hanno sede e svolgono attività nella Regione, sono compresi nella legge regionale che deve trovare applicazione per le cooperative.

SALVETTI (P.S.I.): La risposta mi lascia fino ad un certo punto tranquillo, almeno come ho interpretato io. C'è anche il lato formale (non l'ho detto prima, ma lo faccio adesso).

Il fare controdeduzioni sarà evidentemente compito della Giunta, per specifica competenza, ma dal lato formale il ricorso doveva proporlo il Consiglio regionale.

Va bene che adesso in un certo senso stiamo facendo qui le controdeduzioni, ma qui siamo in sede di voto, cioè in sostanza qui stiamo compiendo un atto legislativo. Si potrà dire che questo è più completo ma non si potrà ignorare che c'è stata anche una fase intermedia e c'è stato un pò di dibattito e di discussione. Alludo specialmente all'articolo 54, a proposito del quale dico subito che personalmente condivido in pieno il punto di vista della Giunta. Però domando se per caso la obiezione l'hanno fatta a Trento o a Roma. Vorrei chiedere, come ho chiesto ieri per un caso analogo, all'assessore Negri o a chi per lui, se questo nostro mantenimento di carattere veramente associativo cooperativistico, al di fuori dell'articolo 54, può ostare al mantenimento della pregiudiziale contraria, o se essa è stata superata. Questo e quello che mi interessa.

E' importante questo punto. Noi diciamo: — badate, signori del Governo, che noi crediamo di aver ragione nella nostra originaria affermazione e voi dite di no. — Su questo punto ha avuto veramente luogo uno scambio

ed è stata accettata la nostra impostazione e la nostra coerenza dalla controparte? Avremmo domani un secondo rinvio, con motivazioni di merito? Condivido in pieno l'apprezzamento dianzi esposto che, la cooperazione ha davanti a sè cittadini volontari, e l'analogia dell'ente pubblico con la cooperazione non attacca. Non attacca, ma però se non attacca per noi evidentemente ad un certo punto ha attaccato bene per chi ha mandato il rinvio con quella motivazione. Vorrei sapere se questo punto è stato superato o ancora rimangono dei dubbi. Se effettivamente le deduzioni si devono intendere dirette al Consiglio per il fatto che ad esso spetta l'approvazione della legge, mi domando se non si potevano deliberare le osservazioni in questa stessa occasione, e poi, dopo averle deliberate in sede di Consiglio, passare alla discussione della legge. Vero è che si può anche dire che questo punto finale dell'accompagnatoria non è impositivo per noi e che noi possiamo prendere la linea del buon senso. La Giunta discute e noi siamo qui all'atto pratico a votare o meno, ma rimango ancora con la domanda in sospeso se l'articolo 24, che noi escludiamo, è stato lasciato cadere anche dalla controparte, visto che c'è stato uno scambio di spiegazioni sull'argomento in tesi generale.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Il richiamo all'articolo 54, che è stato fatto dal Commissario del Governo nella lettera del rinvio, è stato lasciato cadere subito di fronte alla nostra obiezione che non si tratta qui di enti pubblici di cui parla l'articolo 54. Ci troviamo di fronte ad uffici a mansioni ma non ad un ente di carattere pubblico. Non è stata neppure posta in discussione questa questione, sulla quale nessuno si è soffermato più. Quindi credo che, a questo proposito, delle

osservazioni non ne potranno fare. Per quanto riguarda il richiamo fatto dal consigliere Salvetti a quella dizione della lettera del commissario del Governo io credo che non si debba intendere nel senso che la questione venga fatta oggetto del Consiglio senza richiamo alla legge specifica che il Consiglio discute. E' naturale che questa comunicazione, questa osservazione viene comunicata al Commissario del Governo con la relazione della Giunta che viene accompagnata alla legge, sia con gli eventuali verbali sulle sedute del Consiglio che possono sempre venire richiesti dal Commissario del Governo. Non mi pare che sia stata necessaria una trattazione a parte e soltanto di questa materia per rispondere all'osservazione. Noi rispondiamo alle osservazioni ripresentando la legge e accettando quelle osservazioni che riteniamo di dover accettare e respingendo quelle che il Consiglio crederà di dover respingere.

PRESIDENTE: Metto in votazione per alzata di mano, ai sensi dell'articolo 82 del regolamento interno, il passaggio alla discussione degli articoli. Chi è d'accordo? Unanimità. Si intende che anche nel caso di questa legge vengono esaminati gli articoli, per i quali vi siano emendamenti e siano state proposte delle modifiche dalla Giunta o dalla Commissione.

*Articolo 2.* Dò lettura del secondo comma dell'articolo 2 nel testo della Giunta e poi della Commissione. E' aperta la discussione sull'articolo 2.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): Abbiamo sentito dall'assessore Negri che nelle consultazioni avute con gli organi legislativi dello Stato egli ha avuto l'impressione che si tenga molto che il testo rimanga quello presentato dalla Giunta con l'inclusio-

ne della frase « cooperative provinciali e regionali ». La Commissione è andata in contrario avviso perchè ha detto: — tutte le cooperative che hanno sede nel territorio della provincia e della regione devono essere iscritte —. Ora noi dobbiamo chiederci se un irrigidimento su questa posizione potrebbe diventare un ostacolo al varo della legge e dobbiamo vedere che cosa ne deriverebbe se si aderisse al concetto dell'ufficio legislativo dello Stato. Dico subito che avendo ora dato un'occhiata alle disposizioni che disciplinano la istituzione del registro delle cooperative nel territorio dello Stato, vedo riprodotto in tutti e due i testi questo concetto. Il testo della legge dello Stato è più conforme a quello che propone la Commissione. Cosa avverrebbe se nel territorio della Regione si costituisse una cooperativa a carattere nazionale? Omettendo l'inciso, come proposto dalla Commissione, anche questa cooperativa dovrebbe iscriversi nel nostro registro. Potrebbero allora sorgere discussioni perchè si iscrivono nel registro cooperative che esercitano la loro funzione nell'ambito del territorio provinciale e regionale e non oltre. E' logico. Potrebbe non essere altrettanto logico che si debbano iscrivere cooperative che svolgono la loro azione in tutto il territorio nazionale, anche se hanno la loro sede legale qui. Quindi io credo che è meglio mantenere il testo proposto dalla Giunta. La cosa non ha importanza pratica, perchè non avverrà certo di frequente che vengano a creare la loro sede nel territorio regionale o provinciale cooperative che intendono svolgere la loro azione su tutto il territorio della Nazione.

BENEDIKTER (S.V.P.): E' necessario che spieghi, come membro della Commissione legislativa, sul piano giuridico, i motivi che ci hanno indotto a porre queste modifiche. Dal punto di vista strettamente giuridico non esi-

stono cooperative nè nazionali nè provinciali nè regionali. Secondo le norme vigenti nel rispettivo registro prefettizio, come tale, la cooperativa può rimanere limitata all'ambito provinciale o all'ambito regionale o diventare eventualmente anche una cooperativa nazionale in quanto raccolga delle adesioni di cooperative di tutto il territorio nazionale. Noi siamo partiti dal principio che tutte le cooperative che si costituiscono nell'ambito della regione e che vogliono avere la loro sede legale nella regione, debbano sottostare alla legge regionale; altrimenti si giungerebbe alla conclusione che una cooperativa, la quale, all'atto della sua fondazione, non è nè nazionale nè provinciale nè regionale e che potrebbe proclamarsi « *autonoma cooperativa nazionale* », non dovrebbe sottostare alla legge regionale. Non so come la Commissione provinciale e poi la Commissione regionale si regolerebbero in questo caso. Potrebbe darsi il caso inverso e cioè che una cooperativa, che ha tutte le possibilità di diventare nazionale, si trasporti, per un interesse specifico, nel territorio della regione anche per costituirsi secondo la legge regionale che potrebbe sembrare migliore di una vigente legge nazionale o futura legge nazionale, e che quindi avrebbe l'interesse di costituirsi in regione secondo la legge regionale.

E' superfluo rilevare che all'infuori della regione quella cooperativa dovrebbe sottostare alle norme della legge nazionale. Per quanto concerne l'articolo 17 si tratta di un aspetto dell'attività dei consorzi delle cooperative, cioè della revisione. Del resto è giusto che se una cooperativa diventa nazionale per il numero dei suoi aderenti — perchè come definizione giuridica non esiste — è giusto, ripeto, che un consorzio di cooperative, che ha almeno 1000 cooperative aderenti, e quindi è autorizzato ad

eseguire la revisione, possa operare anche nel territorio della regione senza essere riconosciuto appositamente dall'autorità regionale! E' giusto che operando nella Regione sottostia alla legge regionale, il che è previsto da quest'ultimo comma che è stato integrato dalla Commissione per maggior efficacia delle norme, con la previsione di una sanzione. Noi abbiamo ritenuto che anche facendo quel riferimento alla legge regionale, che parla di obbligo di iscrizione nel registro prefettizio della Provincia, si potrebbe eventualmente adottare la stessa dicitura, perchè non esiste nella legge nazionale la distinzione tra cooperativa nazionale, provinciale o regionale. D'altro canto le cooperative nazionali (non so poi dove prendere il criterio per definirle nazionali) che si costituiscono nella regione, secondo la legge nazionale dovrebbero iscriversi nel registro prefettizio della rispettiva provincia e questo registro è senz'altro abolito; d'altra parte non potrebbe immaginarsi contemporaneamente l'esistenza di un registro prefettizio per le cooperative cosiddette nazionali ed un registro nostro per le altre cooperative. Forse si potrebbe adottare la dizione della legge nazionale, secondo la quale si devono iscrivere tutte le cooperative ed i consorzi delle rispettive province, e sostituire con il nostro il registro prefettizio.

(Die Kommission hat vorgeschlagen, dass die Bezeichnung im zweiten Absatz des Artikels 2, dass in das Register Genossenschaften provinzieller und regionaler Art. einzutragen seien, auszulassen sei, nachdem es nach dem Reichsgesetz keine Genossenschaften gibt, welche provinziellen oder regionalen Charakter haben. Die Genossenschaft kann einen Reichscharakter haben; das weiss man bei der Gründung des Verbandes nicht, ob sie eine Provinzgenossenschaft oder ein Genossenschaftsverband al-

lein oder ein regionaler Verband oder ein Reichsverband wird, wenn sich die Genossenschaft aus mehreren Regionen zusammensetzt. Auf die Weise könnte sich ein Verband, der in der Region gegründet wird und als einzelner Verband erklärt ist, der Einschreibungspflicht entziehen. Andererseits wird sich aber auch ein solcher Verband eintragen lassen. In unserer Provinz wird das Präfektursregister durch das Provinzregister der autonomen Organe ersetzt. Also hätte dieser einzelne Verband die Möglichkeit, auf Grund des Reichsgesetzes (D.L.C.P.S. 14.12.47, Nr. 1577) sich einzutragen. Dort heisst es, die Genossenschaft und ihr Verband haben sich in das Register der diesbezüglichen Provinz einzutragen, und zwar alle Genossenschaften der Provinz, ohne dass eine Einteilung getroffen wird über regionale, provinziale oder Reichsgenossenschaften. Es ist ein richtiger Grundsatz, dass alle Genossenschaften und Verbände, die in der Provinz oder Region gegründet werden, in dem Provinzregister einzutragen seien, während andererseits im Artikel 17 vorgesehen ist, dass solche Genossenschaftsverbände, die nach dem Reichsgesetz durch die Anhängerschaft von fünfzig Genossenschaften revisionsbefugt sind, auch in der Region revidieren dürfen, indem sie sich dem Regionalgesetz unterstellen. Andererseits muss es auch gelten, dass jegliche Genossenschaft und jeglicher Genossenschaftsverband, der in der Region gegründet wird, als Gründungsakt und als Anerkennung der Genossenschaft dem Regionalgesetz unterstellt wird. Man müsste keine Ausnahmen machen, um diese Genossenschaft rechtlich anzuerkennen und rechtlich zu erfassen. Das war der Beweggrund, warum die Kommission auf die Auslassung bestanden hat.

Man könnte, um sicher zu gehen, die Formel des Reichsgesetzes hineinnehmen. Nach-

dem es im ersten Absatz heisst: unsere Register ersetzen das Präfektursregister, könnte man in den zweiten Absatz hineinnehmen, dass alle Genossenschaften in das Provinzregister eingetragen werden können, wie es im Reichsgesetz heisst).

SCOTONI (P.C.I.): Il dottor Benedikter ha riportato molto fedelmente quelle che erano le ragioni che avevano indotto la Commissione ad arrivare a questa conclusione, e ha detto già molto di quello che volevo dire io. Aggiungo che gli argomenti portati dal Presidente della Giunta regionale e cioè che una modificazione del testo concordato dalla Giunta e sul quale sono intercorsi dei contatti tra la Giunta stessa, il Governo e gli uffici centrali, e che perciò se noi modificassimo ancora potremmo vedere in pericolo la emanazione di questa legge, non mi convincono molto. E' un argomento che può avere il suo peso, ma non credo che saranno le variazioni nostre che potranno mettere in pericolo questa legge, perchè esse vanno a vantaggio della stessa cooperazione sul piano nazionale, perchè, se noi mantenissimo la formulazione proposta, si verrebbe a creare una specie di diritto di asilo nella nostra regione per quelle cooperative che non vogliono iscriversi nel registro delle cooperative. Esse dichiarerebbero di non essere cooperative a carattere provinciale ma a carattere nazionale o interregionale, e qui la distinzione è molto vaga. Cosa vuol dire a carattere provinciale? Non vi sono criteri od obiettivi tali per dirlo con una certa sicurezza. Prendendo la sede legale nel Trentino - Alto Adige e dichiarandosi di carattere nazionale, queste cooperative non si iscriverebbero nei registri della cooperazione nazionale e nemmeno nei registri delle altre province; e così si determinerebbe un diritto d'asilo per chi vuole evadere a questa discipli-

na imposta alla cooperazione. Perciò ritengo spiegati i motivi che ci hanno indotto a sopprimere questa dizione; la qual cosa non dovrebbe trovare nessun ostacolo da parte dell'autorità centrale. Inoltre insisto sul fatto che il termine « provinciale » e « regionale » è un termine estremamente vago. Ciò vuol dire che la legge locale da sola non è sufficiente a definire una cooperativa a carattere regionale. Ad esempio, una cooperativa di produzione che vende il proprio prodotto al di fuori della provincia, ha carattere provinciale o nazionale? Si possono trovare centomila criteri e cavilli capaci di creare una situazione molto difficile; mentre, sopprimendo quel « *carattere provinciale* » e lasciando solo la frase: « *che hanno la sede legale nella provincia* », adottiamo un criterio preciso al quale non si può sfuggire...

A carattere nazionale non ce ne sono, perchè la legge non ne parla; se ce ne saranno e avranno la sede legale qui, si assoggetteranno alle nostre leggi; se avranno la sede da altre parti, si assoggetteranno ai contratti della legge nazionale ed avranno altri controlli.

TOMA (IND.): Ho preso la parola soprattutto per prospettare un problema che deve essere esaminato e approfondito: la questione dei consorzi agrari. Le funzioni esplicate da questi enti sono eminentemente a carattere cooperativo. Sono, è vero, disciplinate da una legge a carattere nazionale in quanto sono federate all'organo centrale della Federazione dei consorzi agrari, ma questi enti sono a carattere cooperativo, svolgono un'azione, una funzione intesa a venire incontro ai bisogni dei soci; assistono i soci e compiono atti di commercio a favore degli stessi.

Ora, per quanto riguarda la disciplina delle cooperative al di fuori del limite provinciale come moltissimi enti cooperativi — non è

il territorio limite della provincia o della regione che stabilisce il limite di sfera di azione delle cooperative — la cooperativa può aver rapporti di varia natura anche fuori della provincia o della Regione. La sede della cooperativa deve essere sufficiente garanzia e titolo idoneo per farla iscrivere al registro delle cooperative. La fisionomia quindi che assume questo ente con funzioni eminentemente cooperativistiche, come dobbiamo considerarla agli effetti di questa disciplina? Ora l'articolo 2 parla appunto delle cooperative e dei consorzi a carattere provinciale. Questo ente io penso che debba essere incluso nel nostro registro delle cooperative in quanto è un consorzio a base cooperativa. Rimane l'interrogativo della disciplina giuridica data dalla legge nazionale. Io penso che questa disciplina giuridica non osti all'inclusione del consorzio nel registro delle cooperative. Noi non possiamo trascurare un ente che svolge la sua attività nelle province ed è a base cooperativa, anche se concerne alcune attività diverse. Questo ente è federato alla legge nazionale; ma ciò non deve essere un ostacolo per l'inclusione dello stesso nel registro cooperativo.

Avrei voluto che si fosse fatto un cenno se anche i consorzi cooperativi provinciali sono da considerarsi enti che svolgono attività cooperativistica e se possono essere inclusi nel registro delle cooperative.

SAMUELLI (D.C.): Penso che la dizione: « *cooperative a carattere regionale e provinciale* » voleva riferirsi ai consorzi più che alle cooperative, perchè la cooperativa è provinciale se il limite di adesione dei soci è nella provincia, può avere carattere regionale se abbraccia più province e nazionale se si estende a tutto il territorio della nazione; ma qui si riferiva proprio ai consorzi delle cooperative, che comprendono tutte le cooperative di una

determinata categoria. Per esempio nel settore ortofrutticolo, si consorziano le cooperative per svolgere una determinata attività. Certo che mi pare più logico che non si faccia menzione di cooperative a carattere provinciale o regionale; però, se la modifica di questa legge portasse anche al rinvio, allora manifesterei la mia solidarietà, anche se la linea logica è quella di aderire alla proposta della Commissione.

In quanto poi ai consorzi non credo sia il caso di dire quali sono; la legge è molto chiara, in merito. Star qui a fare la casistica di quali enti dovranno essere inclusi, non mi sembra il caso.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale D.C.): Allo stato attuale della legislazione la formula proposta dalla Commissione potrebbe essere migliore, ma, e lo abbiamo sentito dalla bocca del relatore, ha con sé questo grave pericolo: di essere anche essa una delle ragioni per le quali la legge potrebbe essere rinviata. E' vero che la legislazione non definisce ancora quando una cooperativa è nazionale e quando provinciale o regionale, ma vi si può arrivare con un esame dello statuto. Ponete il caso di una cooperativa che estenda espressamente, nelle disposizione del proprio statuto, il suo campo di azione a tutto il territorio nazionale. Per me è una cooperativa nazionale. Una cooperativa che nel suo statuto prevede la possibilità di raccogliere soci in tutto il territorio della Nazione, è una cooperativa nazionale. Noi abbiamo le nostre cooperative di consumo, le nostre cooperative di credito che limitano le possibilità dell'iscrizione ai soli abitanti di quei tali paesi dove le cooperative o consorzi vivono. Esse evidentemente non hanno carattere nazionale, ma regionale o provinciale. Non sono concetti giuridici ancora, perchè non esiste una definizione in tale senso, ma sono concetti

logici che domani potrebbero essere fonte di discussione quando questa nostra legge tornerà agli uffici legislativi dello Stato per l'esame. Allora dico: anche se è vero che, allo stato attuale della legislazione, il criterio più sicuro è quello della sede, siccome non vedo la possibilità di gravi inconvenienti pratici nell'altra soluzione, (forse non ve ne sarà alcuno) insisto nel proporvi di accettare il testo della Giunta, che sembra a priori abbia le possibilità di una sicura riuscita di fronte agli uffici legislativi dello Stato.

DEFANT (A.S.A.R.): Nella legislazione straniera e negli stati in genere è diffusissima la cooperativa, mentre il concetto di cooperativa nazionale non è ammesso per la semplice ragione che c'è il pericolo che diventi l'esercizio di un monopolio. Io mi son preso la briga di dare uno sguardo a questa legislazione. Si riscontra un'associazione cooperativa con affiliazioni e molteplici garanzie. Ciò avviene nei Paesi nordici. Che possa ammettersi il concetto da lei espresso di cooperative nazionali è vero, ma solo nel caso che nello statuto di queste cooperative ci sia la facoltà di avere associati in tutto il territorio dello Stato, come, per esempio, nel caso delle cooperative edilizie, che possono svolgere la loro attività in sede nazionale ed anche in sede internazionale, senza per questo perdere il carattere di cooperativa provinciale. C'era la cooperativa edilizia di Ravenna che non era a carattere nazionale ma svolgeva la sua attività anche in campo internazionale e pur conservava un carattere strettamente provinciale. Perciò vorrei che non si arzigogolasse sul termine « nazionale », perchè effettivamente in Italia fino ad oggi esso non esiste.

BENEDIKTER (S.V.P.): Io credo che sia questo un punto da esaminare attentamente,

per non mettere nella legge un elemento, che potrebbe, in ultima analisi, minarne l'enorme portata pratica. Secondo la definizione data dal Presidente della Giunta, una cooperativa può essere considerata nazionale quando nello statuto accoglie una norma di possibilità di associazione nel territorio dello Stato. Ammettiamo dunque questo. Una qualunque cooperativa può mettere nello statuto simili clausole anche se praticamente non saranno mai realizzate. Cosa avviene? Questa cooperativa, con queste clausole, si sottrae alla legge regionale; e quindi verrebbe a crearsi una situazione che non può essere controllata dalla Regione ma da una legge statale, la quale tuttavia dovrebbe intervenire per creare la possibilità di registrazione di queste cooperative, è cioè una norma di coordinamento con una legge statale, la quale potrebbe sancire che queste cooperative nazionali e consorzi nazionali vengano registrati nel registro statale. Ora, a parte il fatto che ciò non concorda con la potestà primaria della Regione in materia di registro regionale e provinciale, lo scopo a cui tendiamo per far entrare in vigore questa legge entro l'anno, potrebbe essere impedito e fallire, in quanto lo Stato avrebbe motivo di dire: « *La legge può venir accolta ed entrare in vigore appena il Parlamento avrà sancito una norma, un coordinamento* »; nel frattempo non ci sarebbe una base giuridica di riconoscimento per le cooperative che includano quella clausola nel loro statuto. E allora è meglio accettare la dizione proposta dalla Commissione, o, per essere più aderenti e ovviare alle obiezioni di carattere formale, la dizione della legge nazionale: in sostanza si equivalgono.

PRESIDENTE: Chi prende la parola sull'articolo 2?

BALISTA (D.C.): La preoccupazione espressa dal Presidente della Giunta regionale è condivisa anche da me. Non vorrei che questa legge importantissima, per alcuni casi particolari eccezionali che potrebbero verificarsi, dovesse ancora arenarsi. Quindi, sentite le ulteriori osservazioni che hanno un grande fondamento giuridico, di Benedikter, io vorrei lasciare esclusa tutta la materia delle associazioni nazionali, in modo che potrà essere regolata successivamente, se ci sarà questo bisogno.

PARIS (P.S.U.): Allora viene respinta.

BALISTA (D.C.): Per non intralciare l'approvazione della legge. E' una mia opinione personale.

SALVETTI (P.S.I.): L'emendamento è nella forma qui scritta? Mi pareva una formula leggermente più lata quella proposta dal dottor Benedikter.

PRESIDENTE: Finora non è stato annunciato nessun emendamento alla dizione presentata dalla Commissione.

SALVETTI (P.S.I.): La proposta di Benedikter mi pareva che portasse una formula più lata.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio regionale - S.V.P.): E' la stessa cosa.

SALVETTI (P.S.I.): Lo so, ma dobbiamo sapere se è la formula scritta nello schema o meno.

PRESIDENTE: Bisogna presentare un emendamento.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Pagina 90.

PRESIDENTE: E' proposto un emendamento al secondo comma dell'articolo 2. L'emendamento è firmato dai consiglieri Benedikter, Scotoni e Magnago, ed è di questo tenore: « *Nel registro si iscrivono le cooperative della rispettiva provincia e i loro consorzi* ».

TOMA (IND.): La legge diceva un'altra cosa.

BENEDIKTER (S.V.P.): La legge nazionale del 1911?

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Presidente, il regolamento!

PRESIDENTE: Questa è illustrazione dell'emendamento. L'illustrazione all'emendamento è oggetto nuovo. E' rispettato il regolamento. L'emendamento rimane in questa formulazione: « *Nel registro si iscrivono le cooperative e i loro consorzi della rispettiva provincia* ».

DEFANT (A.S.A.R.): « *Dei loro consorzi e i consorzi* », perchè sono due cose ben distinte. Il consorzio delle cooperative è un'unione di cooperative e non dipende dalle stesse. Ci sono poi i consorzi che non sono i consorzi delle cooperative: ci può essere un consorzio composto da cittadini appartenenti ad altri consorzi.

PRESIDENTE: Allora bisogna dire « *i consorzi delle cooperative* ».

DEFANT (A.S.A.R.): No.

TOMA (IND): Vorrei aggiungere « *Le cooperative dei loro consorzi e loro consorzi* ».

PRESIDENTE: La formulazione dell'emendamento è la seguente: « *Nel registro si*

*iscrivono le cooperative e i consorzi delle cooperative della rispettiva provincia* ».

SALVETTI (P.S.I.): E l'obiezione di Defant rimane in aria...

PRESIDENTE: Non ha coerenza.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale D.C.): Il termine « *consorzio* » qui è equivalente di « *cooperativa* ». E' una reminiscenza della legislazione austriaca. Se lei guarda, la legge del '73 era appunto definita « *legge sui consorzi cooperativi* ».

DEFANT (A.S.A.R.): Mi si conceda di insistere su questo settore così importante delle associazioni economiche. E' vero che ci sono moltissime affinità fra consorzi e consorzi delle cooperative, ma i consorzi, economicamente intesi, sono quelli composti da singoli cittadini, persone fisiche, mentre i consorzi delle cooperative sono l'unione di piccole collettività, tendenti ad un determinato fine. Secondo me, bisogna tenere conto di questo fatto.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): Forse ho capito male.

DEFANT (A.S.A.R.): Le cooperative che si uniscono formano un consorzio, e allora il consorzio è una unità formata da piccole unità locali, mentre ci sono dei consorzi formati da persone fisiche, le quali, a sè stanti, non formano una cooperativa, sono semplicemente delle persone fisiche, che raggiungono in entrambi i casi le medesime finalità.

ERCKERT (S.V.P.): Il Consigliere Defant si richiama ai vecchi consorzi idraulici, che vivono ancora in base alla legge del 1906. Questi consorzi portano effettivamente il nome di

consorzi, ma hanno la stessa figura e finalità delle cooperative.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): Ma sono ccoperative.

DEFANT (A.S.A.R.): Il consorzio può essere obbligatorio, la ccoperativa non è mai obbligatoria.

CONSIGLIERI: Questa è un'altra cosa.

SAMUELLI (D.C.): Mi pare che stiamo facendo delle questioni inutili. Per analogia, i vecchi consorzi, costituiti in base alla legge austriaca del 1870, si sono dovuti trasformare in cooperative, per forza di legge. Sono vere e proprie cooperative, che mantengono il nome di consorzi. Consorzi dei contadini, per portare un esempio, ma sono cooperative. Nel caso concreto, io resto sempre dello stesso avviso di prima. Logico sarebbe che non fosse fissata la dizione « *a carattere provinciale o regionale* »; d'altra parte, se questa è una via per arrivare alla rapida approvazione della legge, seguiamola, anche se, in definitiva, non porta alcun vantaggio. Una qualunque società può venir qui a svolgere la sua attività, aver sede legale e non iscriversi nel registro delle cooperative. Chi lo vieta? Decadrà dei benefici fiscali, ma non può iscriversi. Ora facciamo il caso inverso, perchè anche a Roma talvolta si fanno questioni di lana caprina: una società o un consorzio a carattere nazionale, che viene a svolgere la sua attività in regione, dove si iscriverà quando ha la sede legale qui e la legge prescrive che le cooperative devono iscriversi dove hanno la sede legale? Vorrei un chiarimento a tale riguardo.

SALVETTI (D.C.): Allora è una società di fatto.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): C'è l'articolo 10 della stessa legge che prevede questo.

BENEDIKTER (S.V.P.): Per rispondere a Samuelli, è vero che una cooperativa può costituirsi e non iscriversi e quindi non godere di nessun beneficio, ma lo scopo della costituzione di una cooperativa è quello di godere di certi benefici, e non posso immaginare il contrario. D'altro canto la cooperativa, che si costituisce con carattere e su base nazionale e che quindi non può iscriversi nel nostro registro, ha il diritto di reclamare dallo Stato la creazione di una norma integrativa, che preveda o il registro statale nella regione, o, per questo tipo di cooperative, la possibilità di iscriversi altrove.

Per quanto concerne la questione sollevata da Defant bisogna fare una distinzione: o i consorzi sono cooperative, e allora sono regolati dalla nostra legge, o non sono cooperative, e allora non rientrano nella competenza della Regione, perchè la nostra competenza è limitata alle cooperative ed ai consorzi delle cooperative, in quanto hanno statuto cooperativistico.

PRESIDENTE: Viene abbandonato il comma 2 proposto dalla Commissione e sostituito da questa dizione: « *Nel registro si iscrivono le cooperative e i consorzi delle cooperative della rispettiva provincia, distintamente secondo la loro appartenenza ad una delle seguenti categorie* ».

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: 21. Contrari: 15.

L'emendamento è accolto.

E' posto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso: 23 favorevoli, 13 astenuti.

*Articolo 6.* E' posto ai voti l'articolo 6 con l'emendamento: 25 favorevoli, 8 contrari, 5 astenuti.

*Articolo 17.* A proposito dell'articolo 17 sono proposti due emendamenti. Il primo si riferisce al punto a) del testo proposto dalla Giunta e accolto dalla Commissione. L'emendamento è proposto dai consiglieri Cristoforetti, Vinante e Paris, e dice « *...ed abbia regolarmente aderenti almeno 20 cooperative, iscritte nei registri provinciali* ».

CRISTOFORETTI (M.S.I.): L'emendamento è stato presentato per dare in futuro la possibilità di uscire dall'attuale situazione di monopolio. Col numero di cinquanta cooperative sarebbe già molto più difficile, mentre con 20 c'è già la possibilità.

SAMUELLI (D.C.): Dichiaro che voterò contro per le ragioni opposte a quelle addotte dal collega.

DEFANT (A.S.A.R.): Data la posizione molto elevata che occupa Samuelli nel movimento cooperativistico, chiederei spiegazioni su quello che ha detto. Cioè Cristoforetti richiede l'abbassamento del numero per ovviare ad una situazione di monopolio. Lei invece afferma che per motivi contrari voterà contro la proposta di Cristoforetti. Dunque è giusto che Lei dia una spiegazione, perchè non posso ammettere situazioni di monopolio; ciò è in contrasto con la democrazia.

SAMUELLI (D.C.): Bisognerebbe che mi spiegasse il termine « monopolio », come lo intende, perchè l'adesione ad un consorzio di cooperative è volontaria, ad eccezione di quando non era tale...

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Domando la parola per fatto personale.

PRESIDENTE: Non si può.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Samuelli ha dato un'interpretazione errata alla mia parola.

PRESIDENTE: Allora, concesso.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Il fatto è questo, caro collega Samuelli: esistono le cooperative in tutta l'Italia, e prendiamo l'esempio di una terra particolarmente ricca di queste cooperative, l'Emilia. In Emilia esistono cooperative bianche, cooperative rosse, cooperative repubblicane, se volete... storiche. Da noi esistono cooperative di una sola tendenza, chiamate cattoliche, democristiane, mutualiste, ma tutte di quella tendenza. Se voi stabilite la norma di iscrivere solo quelle cooperative che abbiano almeno 50 società, indirettamente perpetuate all'infinito questo monopolio; se invece, supponiamo, con l'avvento di una amministrazione comunale di sinistra, si rende necessaria la creazione di cooperative di quella tendenza, esse, con 20 società, possono essere riconosciute giuridicamente. Stando a questa legge ce ne vorrebbero 50.

BALISTA (D.C.): Basta fondarle.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Perchè proprio 50 e non 20? La mia interpretazione è personale e non impegna gli altri.

BRUSCHETTI (D.C.): Il motivo, per il quale i compilatori di questo testo hanno fissato il numero di 50 cooperative, non è politico o monopolitistico — come ha detto adesso l'amico Cristoforetti — ma è un motivo esclusivamente economico-finanziario. Come posso-

no 20 cooperative costituirsi in consorzio e mantenere 3-4 impiegati? E' assai più facile che 50 cooperative abbiano la possibilità economica di impiegare 4-5 persone in grado di esplicare la loro attività per soddisfare le esigenze del consorzio. E' stato questo il pensiero e non altro.

PARIS (P.S.U.): Dichiaro subito di non condividere l'espressione usata dal mio confermatario. Però faccio notare che il consorzio ha una delicatissima funzione: la delega di verifica delle cooperative. Sono d'accordo con il consigliere Bruschetti, che esso abbia una proporzionata attrezzatura, soprattutto abbia degli uomini capaci di compiere coscienziosamente questa funzione, ma l'attrezzatura sarà anche adeguata e proporzionata al numero delle cooperative. E se queste 20 cooperative possono consorziarsi, chissà che non abbiamo anche fra loro tanta dimestichezza e reciproca stima da associarsi nelle spese e trovare qualche loro membro che adempia gratuitamente questa funzione. Certo è che 50 cooperative sono un numero troppo alto, e se noi guardiamo obiettivamente ed economicamente al fattore della cooperazione dobbiamo sì munirci di una certa garanzia, ma non prevaricare in una eccessiva cautela. Io reputo che il numero di 20 sia sufficiente per costituire un consorzio. Non dò del monopolista a nessuno.

Se la D. C. ha fatto le cooperative, se le ha sapute mantenere e difendere, non vorrei ora che fosse creato un ostacolo al sorgere di altri consorzi, specialmente se teniamo conto che le cooperative svolgono una funzione, intesa ad abbassare i costi delle piccole aziende e i costi della vita delle famiglie meno dotate della nostra Provincia e della nostra Regione.

ODORIZZI (Presidente della Giunta re-

gionale - D.C.): Sono naturalmente del pensiero di Samuelli. Per quanto riguarda le osservazioni fatte da Cristoforetti osservo che in questo paese c'è stata e c'è libertà di costituzione di cooperative di qualunque genere, tendenza e colore. Se nel passato storico del nostro Paese e nel presente, in questo regime di libertà un determinato orientamento ha avuto la prevalenza, questo è avvenuto per libera volontà di uomini e non assolutamente con intendimento di precludere a nessuno la libertà di fare altrettanto. Per questa ragione, anche se dal punto di vista tecnico lo ritengo un errore, il suggerimento di stabilire un numero di cooperative aderenti piuttosto alto è un suggerimento esclusivamente tecnico. Aderisco alla proposta di ridurre anche a 20 il numero delle cooperative che devono consorziarsi. Sia così chiaro che anche in questo campo ed in questa forma la libertà deve essere totale. Osservo però Signori, che qui stiamo commettendo una cosa molto curiosa: modifichiamo una legge nostra approvata tre mesi fa, una nostra disposizione che non era stata oggetto di discussione nè da parte dello Stato nè da parte di nessuno.

SALVETTI (P.S.I.): Da parte nostra sì.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): Voi avreste dovuto democarticamente accettare la deliberazione del Consiglio. Una volta fatta la legge, se non sorgono contestazioni fra noi e lo Stato, non si dovrebbero mutare le disposizioni già varate regolarmente.

PARIS (P.S.U.): Mi congratulo con voi.

DEFANT (A.S.A.R.): Ho fatto questa proposta, perchè sul piano storico bisogna premettere e riconoscere ai cattolici il merito di

aver gettato le basi del cooperativismo trentino.

Non faccio obiezioni di nessun genere e sono sempre per il controllo. La funzione preminente delle cooperative, a suo tempo, era appunto quella di limitare l'eccessivo egoismo delle società private; ora è avvenuto, e non solo da noi, precisamente il contrario: talune cooperative, allargando la loro sfera di attività, indipendentemente dal colore, sono precipitate nel monopolismo. Per questo, abbassando il numero, noi diamo la possibilità ad altre cooperative di costituirsi. D'altra parte non credo che si possano costituire con tendenze contrarie a quelle che sono oggi; comunque, così facendo, facciamo un grandissimo servizio a queste piccole società. Non vedo degli ostacoli, anche se dobbiamo rimangiarcì la decisione collettiva presa in una recente riunione del Consiglio; questo è un omaggio alla libertà, al criterio di libertà, che deve essere preminente in tutte le nostre decisioni.

SALVETTI (P.S.I.): Mi compiaccio e, per quanto mi riguarda, ringrazio, per la dichiarazione fatta dal Presidente della Giunta, perchè conforme a quella elasticità comprensiva che in certi momenti è della massima importanza. Tuttavia vorrei anche aggiungere a rinforzo, per esperienza fatta, al collega Defant che non è in gioco solamente un atto volontario di creare una federazione. Gli è che nella legge stessa, come è stato detto, sono previste deroghe di funzioni delegate di carattere fondamentale. I consorzi non sono solo gente che vuole unirsi per darsi una mansione, ma anche enti designati ad assolvere, in sede interna, funzioni che la legge dovrebbe altrimenti compiere con organi provinciali propri. E' questo il valore fondamentale del consorzio. Prima parlavo di 30 cooperative per ragioni di consistenza, per-

chè se non c'è una certa robustezza federativa non si può far nulla. Del resto negli altri commi dello stesso articolo è detto che nessuna federazione può avere demandate funzioni se non è atta a svolgere compiti che toccherebbero altrimenti allo Stato. Mi pare che la cautela c'è. Mi permetta, Presidente della Giunta, un'altra osservazione, perchè nelle Sue ultime parole c'era come un appunto.

In linea pratica, come previsto nell'ultimo comma dell'articolo 17, possono qui funzionare tuttavia anche enti consorziati a raggio nazionale. Vuol dire che quelle 15 cooperative, che non potranno costituire un consorzio proprio, potranno sempre essere assistite attraverso idonee deleghe a quelle associazioni nazionali, che per legge hanno i requisiti per esercitare certe funzioni. Insomma voglio dire che la possibilità di tutela può essere esercitata e da consorzi esclusivamente locali oppure da organi che hanno raggio nazionale. Questo è detto nella legge. Ma la riserva che devo fare al Presidente della Giunta si riferisce alle sue ultime parole: « dovette accettare democraticamente, perchè già votato, quello che era il testo originario della legge regionale ». La Sua osservazione sarebbe esatta, se la legge fosse andata a buon fine. Ma finchè una legge, anche se votata da noi, non ha raggiunto la forma perfetta nelle sue fasi successive, dall'approvazione di Bisia alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, quella legge, anche se votata, potrà bensì ritenersi impegnativa in linea morale ma non in linea formale, perchè le leggi non hanno carattere perfetto a sè stante per il solo fatto della votazione.

Io dico che questa legge diventa perfetta quando noi la rivotiamo ed avrà raggiunto i successivi gradini. Il principio, asserito dal Presidente della Giunta, mi permetto di dichiararlo quanto meno pericoloso. La legge, per me, è tuttora in *fieri*, tuttora allo stato fluido,

finchè non abbia superato quei gradini, per cui la legge è legge. Questa mi sembra un'affermazione di carattere generale, che è entrata di straforo qui, ma che mi pare abbia il suo valore.

BENEDIKTER (S.V.P.): Mi sembra che la legge questa volta passi, pur mantenendo quei principi che riteniamo consoni con la potestà legislativa ed esecutiva della Regione in materia, e io mi associo al Presidente della Giunta regionale, e quindi anche al consigliere. Cristoforetti, nel senso di non favorire i monopoli, perchè i monopoli sono una condizione dannosa per la esplicazione del principio della libertà anche nel campo della cooperazione. Però vorrei ricordare che la legge nazionale, a proposito del riconoscimento delle associazioni, per garantirsi dell'efficienza e dell'attrezzatura delle stesse, esige il numero di 1000 cooperative associate.

BALISTA (D.C.): La legge nazionale!

BENEDIKTER (S.V.P.): Sì, ne esige 1000. Ora, se si ricordano bene, era stata proposta a suo tempo la quota 100, e allora, in sede di Consiglio, sulla stessa richiesta delle sinistre, la quota è stata dimezzata a 50; oggi stiamo dimezzando ancora, ultradimezzando, a 20. Io credo che a questo riguardo lo Stato potrebbe forse muovere qualche obiezione, in quanto si riducono a dismisura queste garanzie di efficiente attrezzatura e di buon funzionamento. Facendo il calcolo della popolazione, la nostra Regione, su 45 milioni della Repubblica, ne conta un milione.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): 700.000.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ad ogni modo, dividendo 1000 per 45, si ottiene una cifra di 24, e allora siamo sempre al di sopra di 20.

TOMA (IND.): Bisogna dividere per Provincia, non per Regione, e allora scendiamo al numero di 12.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Per numero di abitanti!

BENEDIKTER (S.V.P.): Credo che il numero sia eccessivamente basso per garantire questa legge.

SALVETTI (P.S.I.): No, è 14.

TOMA (IND.): Abbiamo messo il doppio, dottor Benedikter, potete accontentarvi.

SAMUELLI (D.C.): Dichiaro di associarmi alla proposta del Presidente della Giunta. Spero tuttavia che i colleghi abbiano capito che la mia precedente dichiarazione fu provocata dai termini usati.

SALVETTI (P.S.I.): L'abbiamo capito!

SAMUELLI (D.C.): ... dal collega Cristoforetti; termini che spesse volte urtano.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Che termini! Ho detto « monopolio »!

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento che porta a 20 il numero di 50 cooperative: 24 favorevoli, 3 contrari, 7 astenuti.

All'ultimo comma dell'articolo 17 è proposto un emendamento soppressivo.

Dalla formulazione della Commissione si dovrebbero levare le parole: « previa dimostrazione dei requisiti di cui al punto c) ». L'emendamento è firmato da Cristoforetti, Paris e Vinante.

CRISTOFORETTI: Questa volta voglio venire incontro al Consiglio, dimostrando il pe-

ricolo che venga respinta nuovamente questa legge. Se in sede nazionale queste cooperative o associazioni nazionali sono riconosciute in possesso di quei requisiti centrali e periferici, sarebbe assurdo che noi contestassimo questi requisiti, già riconosciuti dallo Stato. Solo per questo ho presentato la soppressione.

BENEDIKTER (S.V.P.): Osservo al signor Cristoforetti che tale comma fu già approvato nella prima votazione della legge, e non fu affatto oggetto di rinvio. E proprio perchè ha citato la legge nazionale, dove si parla di dimostrazione di efficienza centrale e periferica, sarà giusto e ovvio che la Giunta, nella quale l'associazione nazionale intende operare in linea periferica, possa e abbia il diritto di esaminare tale efficienza. Questo come minimo della potestà legislativa.

PRESIDENTE: Se nessuno prende la parola è posto ai voti l'emendamento soppressivo. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: 3 Contrari: 23. Astenuti: 4. L'emendamento è respinto.

Viene posto ai voti la formulazione dell'articolo 17, come si presenta nel testo della Commissione: 34 favorevoli, 1 contrario, 1 astenuto.

*Articolo. 24* E' presente l'emendamento del consigliere Samuelli. L'emendamento aggiuntivo è di questo tenore: « I sindaci così nominati decadono dal loro mandato col ripristino dell'amministrazione normale ».

SAMUELLI (D. C.): Per l'esattezza, io avevo proposto una soppressione in via subordinata dell'emendamento, però sono d'accordo di ritirare la soppressione e fermarmi all'emendamento. Prego anzi i colleghi di variare.

PRESIDENTE: « I sindaci così nominati decadono dal loro mandato col ripristino dell'amministrazione locale ».

AMONN (S.V.P.): Mi pare superfluo, è implicito.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): E' implicito, sono d'accordo con Lei.

CAMINITI (P.S.I.): Qui si tratta della modifica di un articolo di legge che era stato votato e sul quale non c'è contestazione; però, siccome trovo opportuna la modifica, voterò a favore della proposta del consigliere Samuelli.

THALER (S.V.P.): Bitte den Vorschlag Samuelli zu übersetzen.

BENEDIKTER (S.V.P.): Es liegt auch der deutsche Text vor: Die so ernannten Aufsichtsräte beenden den Auftrag mit der Wiederherstellung der ordentlichen Verwaltung.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo per l'emendamento aggiuntivo proposto da Samuelli è pregato di alzare la mano: unanimità.

La relazione dell'assessore propone la soppressione dell'articolo 31 e dell'articolo 33 della legge, nel primo testo. *Dò lettura dell'articolo 31.* Chi prende la parola sulla proposta di soppressione?

BENEDIKTER (S.V.P.): Secondo me dovrebbe bastare il riferimento alla legge nazionale, cioè mantenere la disposizione con l'esplicito riferimento alla legge nazionale. Perchè altrimenti lo Stato dovrebbe emanare una norma apposita per stabilire le esenzioni delle cooperative, registrate a norma della legge regionale.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): No, è pacifico.

PRESIDENTE: E' posta ai voti la soppressione dell'articolo 31: 36 favorevoli, 1 contrario.

*Articolo 33.* E' proposta la soppressione.

SCOTONI (P.C.I.): Sono ben disposto a votare per la soppressione di questo articolo « pro bono pacis », però faccio rilevare che questa legge viene ad essere in parziale contrasto con la Costituzione, la quale afferma che tutti gli atti amministrativi possono essere impugnati di fronte alla magistratura che dovrà sostituire anche la giustizia speciale. Potrà darsi perciò che questa legge venga impugnata perchè manca questo ricorso.

NEGRI (Assessore agli affari generali - D.C.): Mi pare che questo non debba costituire motivo di rinvio perchè nella legge non si dice nulla. Ora, anche se nella legge costituzionale esiste questa disposizione, non occorre che la torniamo a ripetere noi. Così facendo noi creeremmo una disposizione che verrà determinata da una legge specifica dello Stato.

PRESIDENTE: E' posta ai voti la soppressione dell'articolo 33: 30 favorevoli, 7 astenuti. La soppressione è approvata.

Terminata la votazione per i singoli articoli, si procede, con scheda segreta, alla votazione della legge.

Viene proclamata la votazione della legge delle cooperative: votanti 38, favorevoli 35, contrari 2, astenuti 1.

Comunico al Consiglio la seguente mozione d'ordine: « I firmatari dell'ordine del giorno presentato al punto 3, chiedono che, finita

la discussione di cui al punto 7, si riprenda quella del punto 3 ».

La seduta è sospesa e sarà ripresa alle ore 15.

(Ore 13.15).

(Ore 15.30).

PRESIDENTE: Signori, la seduta è aperta. Come ho comunicato questa mattina prima di sospendere la seduta, è giunta a questa Presidenza una mozione d'ordine che ora rileggo.

Il Consiglio si pronunci se questa materia deve essere discussa o no.

BANAL (D.C.): Ho già esposto ieri come è nata questa commissione e i rapporti che avevo stabilito in precedenza con i capigruppo. Ora, a seguito delle complicazioni che ne sono derivate, io sento la necessità di consultarmi con il mio gruppo, e quindi propongo che questo argomento venga trattato unitamente al punto 11 che tratta della Commissione legislative.

PARIS (P.S.U.): Dichiaro che noi dobbiamo ritirarci subito dal Consiglio per decidere se dobbiamo accettare questa proposta o meno.

SALVETTI (P.S.I.): Di fronte a questa presa di posizione faccio una proposta transitoria. Data la forma e il carattere importante che noi delle minoranza attribuiamo a questo elemento, propongo (io credo che ne valga la pena, anche per vedere se certe nubi si possono diradare) che addirittura il Consiglio sospenda in questo momento per un'ora il suo lavoro. Qui sono i tre gruppi rappresentati al completo. Ci sono tre sale appartate dove possono trovarsi in forma collegiale i singoli gruppi. Faccio la proposta che si rimetta di un'ora la ripresa e

che ogni gruppo interessato al problema esamini questo lato, in modo che fra un'ora ci troviamo in grado di constatare il dissenso insanabile o trovare la possibilità di intesa che possa possibilmente accontentare tutti. Questa è la mia proposta.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): Sono rientrato stamane e sono stato informato della questione da Banal e da Salvetti. A me la questione appare senza caratteri di estrema urgenza. In secondo luogo bisogna che rispettiamo il Regolamento. Voi lo invocate ed è giusto che lo invochiamo tutti: l'articolo 108 è espresso in termini molto chiari. Il Consiglio decida se la mozione debba venir trattata ad ordine del giorno esaurito. Vi pregherei di aver riguardo al fatto che Banal non si è potuto consultare con il gruppo e del fatto che anch'io vorrei avere del tempo per ponderare la cosa, perchè ieri sono stato assente, giustificato, come sapete.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): La questione investe direttamente la persona del sottoscritto e quella dell'avvocato Mitolo del M.S.I. Per questo motivo, dovendo noi ancora prendere una decisione se continuare a partecipare alle sedute del Consiglio e dai lavori delle Commissioni o meno, chiediamo che la mozione venga discussa immediatamente. Appunto noi ci rivolgiamo a quello spirito di democrazia che ha invocato il Presidente della Giunta perchè la maggioranza accetti questa nostra proposta e sospenda la seduta, per una consultazione tra i vari gruppi. Non posso entrare nel merito se il consigliere Banal abbia o meno consultato il suo gruppo; certo che stamane il Consiglio si è riunito con un'ora e cinque minuti di ritardo sull'orario di apertura, ma ad ogni modo non voglio entrare nel merito. Il consigliere Banal può

consultare il suo gruppo quando meglio gli pare. La questione è molto grave perchè investe praticamente la libera scelta da parte delle minoranze dei nominativi di coloro che devono rappresentare nelle varie Commissioni. E' particolarmente grave, anzi gravissima, quindi chiedo che venga discussa immediatamente.

PRESIDENTE: Come è previsto dal Regolamento, la mozione può essere presentata perchè rispecchia l'ordine del giorno. Però è anche altrettanto chiaro che una mozione, in quanto non sia presentata 10 giorni prima della convocazione del Consiglio, per essere discussa immediatamente deve ottenere quei tre quarti dei presenti di cui parla l'art. 108. Se i tre quarti dei presenti accettano che sia discussa subito, si discuterà, altrimenti si discute a fine di sessione.

PARIS (P.S.U.): Devo chiedere una precisazione al consigliere Cristoforetti: cioè se egli considera la questione come una cosa personale o non piuttosto una questione delle minoranze. Se la cosa sta in questi termini va bene, altrimenti ritiro la mia firma da quella mozione perchè qui non c'è Cristoforetti, non c'è il gruppo consiliare del M.S.I. ma tutte le minoranze in blocco.

PRESIDENTE: Non è discussione. Ora ha la precedenza assoluta l'applicazione rigorosa del Regolamento. Quindi, a parte la questione che è sollevata ora e che sarà discussa in seguito, bisogna vedere se il Consiglio, con la maggioranza dei tre quarti dei presenti, consente che sia trattata subito la mozione.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Voterò in favore della mozione perchè il Consiglio delle minoranze mi ha nominato a rappresentarlo

nella Commissione dei revisori e mi impone di seguire questa strada, secondo l'opinione espressa da Paris.

PRESIDENTE: Allora si pone davanti al Consiglio la richiesta di trattazione delle mozioni che è stata letta in chiusura della parte di stamattina e riletta all'inizio di questa.

PARIS (P.S.U.): Mi pare che prima di tutto deve essere messo in votazione se la mozione è accolta o respinta, e non la proposta del consigliere Banal, il che è qualcosa di diverso.

PRESIDENTE: Ai sensi del Regolamento quando una mozione non sia presentata unita all'ordine del giorno con 10 giorni di anticipo, bisogna che si pronunci il Consiglio con tre quarti dei presenti consenzienti. Perciò io credo che dopo la traduzione del testo, possiamo procedere alla votazione.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): C'è l'articolo 72.

BENEDIKTER (S.V.P.): Es ist ein Motionsantrag von den Vertretern der Minderheiten eingebracht worden und zwar heisst es: Die Fertiger der Tagesordnung, welche dem Präsidium des Regionalrates, bezugnehmend auf den Punkt 3) der Tagesordnung « Wahl der Revisoren » vorgelegt worden ist, verlangen, dass nach Abschluss der Debatte über Punkt 7) « Genossenschaftsgesetz », die Diskussion über Punkt 3) wieder aufgenommen werden soll, nachdem es sich um eine Frage äusserer Wichtigkeit und Bedeutung handelt, welche das demokratische Wesen des Regionalrates beinhaltet.

PRESIDENTE: Chi intende che, ai sensi dell'articolo 108, la mozione venga discussa subito, è pregato di alzare la mano: 12. I presenti sono 37, e quindi, non avendo raggiunto la maggioranza dei tre quarti dei presenti, la mozione non può essere discussa in questa seduta.

*Punto 8° dell'ordine del giorno: « Progetto di legge regionale per la concessione di contributi a piccoli proprietari coltivatori diretti, per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario agrario (cap. 48 del Bilancio regionale) ».*

La parola all'Assessore regionale all'agricoltura e foreste.

TESSMANN (Assessore all'agricoltura e foreste - S.V.P.): *(legge la relazione).*

#### RELAZIONE

*sul disegno di legge d'appoggio relativo alla concessione di contributi a piccoli proprietari coltivatori diretti per la esecuzione di opere di miglioramento agrario.*

*Il capitolo 48 del bilancio preventivo per l'anno finanziario 1950 prevede la concessione di premi, sussidi e contributi a piccoli proprietari coltivatori diretti ed alle loro società, per opere di miglioramento fondiario agrario. L'allegato disegno di legge dovrebbe estendere tali provvedimenti in forma di una legge di appoggio anche agli anni successivi, sicchè approvando un nuovo preventivo, non sia necessario emanare anche una nuova legge.*

*La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale, ha limitato coll'art. 1 tale provvedimento a contributi nella misura massima del 40% e minima del 15%. Inoltre, la Giunta regionale ha ritenuto necessario definire meglio nell'art. 2 il concetto di piccolo proprietario.*

*L'art. 3 stabilisce che gli usufruttuari di sussidi statali sono esclusi dalla concessione di contributi regionali. Con tale disposizione si vuole evitare una doppia contribuzione.*

*Gli art. 5, 6 e 7 riguardano alcune fondamentali disposizioni procedurali, restando alla Giunta regionale il compito di definire con maggior precisione, ove occorressero, disposizioni di dettaglio di natura regolamentare.*

*Poichè non sarà possibile portare a termine ancora quest'anno il concorso e l'istruzione delle domande presentate, l'art. 8 prevede che la somma stanziata a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1950 potrà essere impegnata fino a tutto il 30 giugno 1951.*

## SCHEMA DI LEGGE

*per la concessione di contributi a piccoli proprietari coltivatori diretti per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario - agrario.*

### Art. 1

*Allo scopo di favorire l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario - agrario da parte di piccoli proprietari coltivatori diretti, anche se riuniti in Consorzi o Società, la Regione è autorizzata a stanziare annualmente il bilancio fondi per la concessione di contributi nella misura non inferiore al 15% e non superiore al 40% della spesa ammissibile al contributo predetto.*

### Art. 2

*Sono da considerarsi piccoli proprietari coloro la cui azienda agricola, esclusi i fabbricati e il fundus instructus, non abbia un valore di mercato complessivamente superiore a 2.000.000 di lire.*

*L'accertamento del valore è riservato alle Commissioni di cui all'art. 5, secondo criteri di*

*valutazione ritenuti di caso in caso idonei allo scopo.*

### Art. 3

*Le opere che possono fruire o che hanno fruito di altri sussidi o contributi statali sono escluse dalla concessione di contributi regionali.*

### Art. 4

*Le domande di contributo dovranno venir presentate dall'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste, il quale le trasmetterà alle Commissioni di cui all'articolo seguente, territorialmente competenti.*

### Art. 5

*Una apposita Commissione per ciascuna provincia, nominata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, esaminerà le domande e provvederà al collaudo delle singole opere.*

### Art. 6

*Le Commissioni sopra indicate, a visite ultimate, presenteranno all'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste una relazione sul loro operato, nella quale sarà stabilita la graduatoria di merito dei vari concorrenti e si formuleranno le proposte per la assegnazione dei premi, tenendo conto, per ogni categoria, della importanza dei lavori eseguiti, delle difficoltà di esecuzione e dei risultati ottenuti.*

### Art. 7

*L'assegnazione dei contributi e la determinazione dell'ammontare degli stessi è fatta con deliberazione della Giunta regionale e disposta con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste.*

**Art. 8**

*Le deliberazioni della Giunta regionale sono inappellabili.*

**Art. 9**

*La somma stanziata nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1950, per far fronte alle spese di tale titolo, potrà essere utilizzata fino a tutto il 30 giugno 1951.*

**Art. 10**

*La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.*

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.*

TOMA (IND): In assenza del Presidente della Commissione consigliere Castelli, ammalmato, ho presieduto la Commissione legislativa per l'agricoltura nell'esame dello schema di legge riguardante la concessione a piccoli proprietari ed affittuari coltivatori diretti, di contributi per opere di miglioramento fondiario agrario. In una sintetica relazione sono stati illustrati i concetti che valgono a chiarire la fisionomia dei piccoli proprietari coltivatori diretti e dei piccoli affittuari diretti coltivatori, nonché i criteri che si devono seguire per concedere a tutti coloro, i quali intraprenderanno opere di miglioramento fondiario nel 1950, il contributo previsto dallo schema di legge. Riassumo sinteticamente la relazione, perchè più che dell'esame di essa, nei singoli articoli sono ripetute le voci che interessano la ripartizione di questo contributo e sono stabiliti i criteri che

devono seguire nella applicazione della legge. (Legge la relazione).

**RELAZIONE**

*della Commissione Legislativa per l'Agricoltura e le Foreste, sul disegno di legge relativo alla concessione di contributi a piccoli proprietari e affittuari coltivatori diretti per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario agrario.*

*La Commissione Legislativa per l'Agricoltura e le Foreste, ha, in varie sedute, esaminato lo schema di legge proposto dall'Assessore Regionale dott. Tessmann; elaborato in precedenza dalla Consulta Regionale Agraria e passata attraverso la Giunta Regionale, la quale ha apportato modifiche nel testo dei vari articoli.*

*I criteri informativi che hanno guidato la Commissione nell'esame dello schema predetto possono così riassumersi:*

*1) favorire e incoraggiare i piccoli proprietari e affittuari coltivatori diretti, nella esecuzione di opere di miglioramento fondiario agrario;*

*2) stabilire le entità dei contributi stessi nella misura adeguata agli scopi che si intendono conseguire con la presente legge;*

*3) escludere da tali benefici coloro i quali abbiano usufruito o comunque possano usufruire dei benefici elargiti dallo Stato per opere di tale natura;*

*4) definire il concetto di piccolo proprietario e affittuario coltivatore diretto, attraverso il riferimento all'imponibile della rispettiva Azienda. Detto imponibile è stato determinato dalla Commissione nella misura massima di Lire 400 mila;*

*5) Apportare la variante nella composizione della Commissione istruttrice delle do-*

*mande, comprendendovi organismi e rappresentanti di Enti ed Istruzioni specificate nell'art. 4 del testo medesimo.*

*La Commissione esprime la raccomandazione che nel regolamento per l'attuazione della legge stessa, l'affittuario diretto coltivatore debba essere tutelato nel godimento e rispettivamente nel risarcimento per le migliorie effettuate nel periodo della sua affittanza, qualora dovesse avvenire una anticipata interruzione del contratto di affittanza.*

*Infine, per quanto concerne lo stanziamento della somma prevista nell'art. 48 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1950, la Commissione afferma che per l'anno 1950 si intende esaurito lo stanziamento dell'articolo 48 e che per gli anni avvenire si debba provvedere con un adeguato stanziamento agli stessi fini.*

*Per il resto, il testo si definisce e si raccomanda nei suoi stessi enunciati e la Commissione confida nel suo buon accoglimento in Consiglio regionale.*

PRESIDENTE: E' aperta la discussione sulla relazione dell'Assessore e del vice-Presidente della Commissione. Chi domanda la parola? Se nessuno domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione, per alzata di mano, il passaggio alla discussione per articoli: maggioranza, 2 astenuti.

« Schema di legge per la concessione di contributi a piccoli proprietari e affittuari coltivatori diretti per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario agrario ».

Articolo 1. E' aperta la discussione sull'articolo 1.

CAMINITI (P.S.I.): Avrei piacere di ottenere un chiarimento circa il termine « spese

ammissibili », in quanto voglio avere chiaro se si intende parlare di spesa così come viene enunciata nella domanda o come viene ammessa dopo gli accertamenti. Siccome nelle leggi dobbiamo essere chiarissimi, non chiari, e precisi al massimo, credo che questo termine « ammissibili » sia più incerto e meno chiaro, ciò che non si può ammettere, trattandosi di un termine che deve stabilire la base, sulla quale si può concedere e si ha il diritto di ottenere il contributo.

SAMUELLI (D.C.): Prendo la parola, a meno che non voglia rispondere l'Assessore. Come avviene nella prassi, c'è un articolo di questa legge che prescrive che chi aspira al contributo deve presentare un progetto di massima. Logico che questo progetto deve essere esaminato dalla Commissione, la quale deve esprimere il suo giudizio. La Commissione può dire al richiedente: — « Tu hai proposto un'opera che costa x, ma essa non risponde tecnicamente nè alle esigenze nè ai fini produttivi. Noi ammettiamo queste e queste opere, e tu sei ammesso al contributo per una somma limitata ».

CAMINITI (P.S.I.): Allora è chiaro che il termine « ammissibile » non può essere usato; è più appropriato dire « ammesse », e quindi la dizione della legge dovrebbe essere la seguente: « .... e non superi il 40 per cento delle spese ammesse al contributo ».

SAMUELLI (D.C.): Esatto.

PRESIDENTE: Prego di stendere l'emendamento.

CAMINITI (P.S.I.): Basta scrivere « ammessa » invece di « ammissibile ». Lei mi darà atto che è molto importante!...

PRESIDENTE: Rileggo l'articolo 1. I consiglieri Vinante, Caminiti, Bettini Schettini propongono che invece di «spesa ammissibile» si dica «spesa ammessa».

TESSMANN (Assessore all'agricoltura e foreste - S.V.P.): La Commissione legislativa ha creduto utile di ammettere anche gli affittuari coltivatori e agricoltori a questo contributo, ma io temo che ciò creerà molte complicazioni, perchè i miglioramenti apportati ad immobili passano, a norma di legge, al proprietario dello stabile e perciò io non credo che un affittuario possa chiedere un contributo, ma soltanto il proprietario. Io penso sia meglio omettere.

THALER (S.V.P.): Ich Möchte den Vorschlag machen, dass der Antrag der Kommission dahin abzuändern wäre, dass man anstatt 10 bis 40% streicht und es der Kommission überlässt, wieviel sie den einzelnen Besitzern zubilligt. Wenn man bedenkt, dass, wie der heutige Vorschlag von 15 bis 40% lautet, es ein enormes Geld brauchen würde, um in einer Provinz, angenommen die schwersten Fälle, zu berücksichtigen. Wenn wir bedenken, dass wir bei der gleichen Post im abgelaufenen Jahr in der Provinz 6 Millionen zur Verfügung hatten und die Ansuchen so hoch waren, dass nur 2% der Bausummen haben vergütet werden können; wenn wir heute auch dreimal so viel Geld haben, so wäre es immerhin, bei der gleichen Subventionierung wie voriges Jahr, nur 7% betragen. Das letzte Jahr hat gezeigt, dass die kleinen Betriebe dadurch alle einen Ansporn bekommen haben, um etwas zu verbessern, und dass heuer die Ansuchen viel viel höher ausfallen werden. Der Verband der Landwirte hat schätzungsweise angenommen, auf Grund der Fühlungnahme mit den Sektionen,

dass wir Bauansuchen von etwa 500 Millionen Lire haben werden, sodaß wir, angenommen dass wir einen Durchschnitt von 25% subventionieren, eine derart kleine Menge erfassen und eine grosse Unzufriedenheit hervorrufen würden. Ich wäre der Anschauung, es der Kommission als solche zu überlassen, wie sie die Einzelnen berücksichtigt. Ich würde hier eine offene Grenze lassen.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio regionale - S.V.P.): Nach unten und nicht nach oben?

THALER (S.V.P.): .... es steht der Kommission frei, das soll man offen lassen.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio regionale - S.V.P.): Nach oben lassen Sie die 50%?

THALER (S.V.P.): Nein, 40%!

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio regionale - S.V.P.): Il Consigliere Thaler propone, per quanto riguarda la percentuale dall'articolo 1, di lasciare bensì la misura del 40 per cento come limite massimo al quale si deve attenere la Commissione, ma di non stabilire il limite minimo e di lasciare alla Commissione eventualmente di stabilire tale misura minima. Da esperienze fatte in provincia di Bolzano è risultato che la media delle percentuali che si è potuta dare con i fondi a disposizione, fu del 7 od 8 per cento, per cui fissare il 15 come minimo significa comprendere un numero molto minore di agricoltori.

PRETZ (S.V.P.): Io non sono dell'opinione dell'Assessore dottor Tessmann perchè, specialmente nell'Alto Adige, ci sono molti

affittuari che hanno ceduto i loro terreni piccoli, per vecchiaia o altro, e quindi non trovo giusto che proprio questi fondi non vengano migliorati attraverso questi contributi, specialmente perchè di solito questi contratti di terreni a superficie minima durano dieci o quindici anni, cosicchè anche il contributo che viene dato è veramente un contributo a lunga durata; e così non viene soltanto favorito il proprietario ma anche l'affittuario e il fondo stesso, secondo lo spirito della legge.

TRANQUILLINI (D.C.): Io pure sono d'accordo con il collega Tessmann di escludere gli affittuari perchè, indirettamente, andiamo contro la legge, la quale parla di piccoli proprietari. Se lasciamo « piccoli affittuari », indirettamente veniamo a favorire i grandi proprietari, che già beneficiano della legge 1933.

TOMA (IND): La dizione « affittuari » è stata aggiunta in considerazione appunto di quanto espresso dal dottor von Pretz. Vi sono molti che, per età, per malattie sopravvenute, per deficienze, per figlioli dedicati ad altre occupazioni, non riescono a condurre direttamente il fondo. Subentrano altri elementi, sempre contadini coltivatori diretti che non hanno proprietà e la prendono in affitto: si chiamano affittuari. Si tratta di elementi contadini, non di affittuari che vivono nelle grandi città e non si occupano della coltivazione del fondo, si tratta di affittuari direttamente coltivatori, i quali subentrano al proprietario dell'azienda e conducono il lavoro direttamente non solo, ma queste entrate sono entrate a lunga scadenza molti casi di cui il coltivatore diretto non è più e quindi comportano anche una certa tranquillità da parte dell'affittuario, se un'opera di miglioramento fondiario di una certa entità e di un certo costo possa essere finanziata anche

da un contributo della Regione. L'abbiamo fatto, spinti solo da questo desiderio di conciliare gli interessi. Nella voce del bilancio non esiste la dizione « affittuari » e l'Assessore all'agricoltura ha ragione quando avverte che è una voce inclusa suppletivamente in sede di Commissione legislativa. Si è dovuto aderire alle richieste di alcuni membri della Commissione, i quali hanno fatto presente che ci sono molti casi in cui il coltivatore diretto non è più in grado di lavorare, ed affitta in natura di com-partecipe. E questi sono affittuari conviventi con il proprietario, è quindi assumono la fisio-nomia tipica del proprietario coltivatore diretto, partecipando e compiendo tutti quegli atti che sono propri dello stesso.

CASTELLI (D.C.): Mi riferisco all'intervento del collega Thaler, il quale dice che bisognerebbe eliminare la minima percentuale. Io credo che questo non sia produttore, perchè il contadino o agricoltore che fa dei lavori deve pur sapere quale minimo di contributo può avere, per fare il suo preventivo; e quindi non credo sia consigliabile omettere il minimo proposto. Per quanto riguarda l'inclusione di affittuari, anch'essa appare opportuna, perchè non è esattamente come dice il collega Tranquillini, secondo il quale gli affittuari che non sono proprietari possono ricorrere alla legge del '33, in quanto anche qui si parla di piccolo proprietario, e il piccolo proprietario non può mai avere il contributo dello Stato.

CAMINITI (P.S.I.): Faccio poi osservare che scopo di questo provvedimento legislativo, se non vado errato, è di fare eseguire opere di miglioramento fondiario. Se queste opere di miglioramento fondiario le esegue il proprietario o le esegue il conduttore non ha importanza perchè lo scopo si raggiunge ugualmente.

Quindi non so spiegarmi perchè si voglia avversare la concessione di contributi, che, dati ad una o all'altra configurazione sociale, vanno sempre allo stesso oggetto per la stessa funzione economica e sociale. Io ritengo opportuna la modifica suggerita dalla Commissione legislativa di ammettere al beneficio anche gli affittuari coltivatori diretti. Faccio presente che la qualifica di coltivatore diretto definisce una categoria di contadini che devono coltivare il fondo e non viverne staccati. Per quanto concerne la determinazione del minimo io penso che questo potrà essere discusso nella misura: tuttavia se si prevede il massimo non si può non prevedere il minimo, per il fatto che si tratta di una legge che deve essere chiara in tutto: partenze e arrivo. Quindi la proposta del consigliere Thaler potrà essere esaminata sotto questo profilo, e su questo punto desidero che i colleghi facciano sentire il loro pensiero.

CAPRONI (P.P.T.T.): Il collega professor Toma mi ha chiamato in causa. In sede di commissione legislativa sono stato io ad insistere perchè venisse aggiunta all'espressione di piccolo proprietario anche la dizione « affittuari coltivatori diretti ». Questo dico per giustificare il mio intervento, senza esporre altre ragioni, perchè io condivido in pieno il punto di vista espresso dal professor Toma e dal dottor Caminiti.

TASSMANN (Assessore all'agricoltura e foreste - S.V.P.): Non ho più intenzione di contestare l'inclusione degli affittuari coltivatori diretti; volevo solo richiamare l'attenzione sulla possibilità di complicazioni a seguito di liti che possono nascere a questo emendamento. Circa il pensiero espresso da Thaler posso dire che tra Bolzano e Trento c'è una grande divergenza di concetti: a Bolzano si vede in questi contri-

buti un termine di incoraggiamento mentre, nel Trentino si ritengono regolari contributi, sovvenzioni, sussidi. Ma da parte mia sono pronto ad accettare tutto ciò che i Signori decidono.

VINANTE (P.S.I.): Questa contribuzione dovrebbe operare come è stato confermato, un miglioramento agrario e concorrere ad una maggiore produttività dell'azienda. Ora io capisco che a questa finalità può aspirare tanto il proprietario quanto l'affittuario però, malgrado le affermazioni dell'amico Toma, può anche darsi il caso che l'affittuario si trovi all'ultimo anno di scadenza o il contratto sia di breve scadenza.

CONSIGLIERI: Non ne fa.

VINANTE (P.S.I.): Può darsi che fra il proprietario e l'affittuario ci sia specifico accordo.

TOMA (IND.): Non è più un piccolo affittuario.

VINANTE (P.S.I.): Può darsi che il grande proprietario spezzetti la sua proprietà.

TOMA (IND.): Non lo può fare.

VINANTE (P.S.I.): Io sarei d'avviso di il mio concetto e voi il vostro.

PRESIDENTE: Prego di non fare colloqui.

VINANTE (P.S.I.): Io sarei d'avviso di intervenire anche nei confronti di questi affittuari, se effettivamente vogliamo arrivare ad una maggiore produttività. In tal caso però bisogna avere la garanzia che almeno ci sia un contratto a lunga scadenza. Sarebbe opportuno

inserire nella legge l'intervento a favore del piccolo affittuario, condizionandolo ad un contratto a lunga scadenza. Così si avrebbe la sicurezza circa la buona destinazione del contributo.

DEFANT (A.S.A.R.): Ci sono state delle chiarificazioni da parte degli esponenti dell'agricoltura, ma non è stato spiegato il rapporto e l'incidenza degli affittuari nel complesso della agricoltura. In secondo luogo non hanno detto in quale misura incide la maggiore consistenza patrimoniale a beneficio degli affittuari, perchè ci sono due ordini di idee: uno a favore esclusivo dei proprietari, e uno a favore dei piccoli affittuari agrari minori. Come giustamente sosteneva Vinante, l'organo regionale accetterà che i contratti abbiano una durata ragionevole, in modo che i piccoli affittuari possano godere il beneficio del contributo. Non c'è pericolo che in sede centrale sorgano delle contestazioni; ma certo che bisogna assicurarsi nel modo più assoluto che il contributo vada a favore degli affittuari. Del resto non è lecito e non è moralmente ammissibile che da parte nostra si effettui un incremento patrimoniale dei grandi proprietari, tanto più che essi possono beneficiare della legge e dei contributi statali. E' vero che questi sono lunghi a venire, ma per questi contributi vorrei dai rappresentanti dell'agricoltura un'assicurazione che una buona parte del beneficio, a prescindere dal beneficio patrimoniale, va a favore dei piccoli affittuari.

ERCKERT (S.V.P.): Lo scopo di questa legge è senza dubbio di fare dei miglioramenti di fondi non ancora coltivati.

TESSMANN (Assessore all'agricoltura e foreste - S.V.P.): No, sono miglioramenti fondiari.

ERCKERT (S.V.P.): Si vuole fare il miglioramento del fondo che attualmente è palude o pascolo; comunque sia, è sempre una miglioria dell'azienda. Si vuole raggiungere una maggiore entrata o un reddito migliore. Per questo non sono contrario che vengano dati i contributi anche agli affittuari coltivatori diretti, però vorrei far presente che vi sono delle difficoltà. Può darsi che un affittuario abbia in affitto, per un certo numero di anni, un'azienda agricola e faccia dei miglioramenti con i contributi della Regione, e poi, alla scadenza del contratto o alla risoluzione, egli chieda al proprietario il rimborso dei miglioramenti; io non ritengo fondata questa pretesa, perchè i miglioramenti sono stati fatti a favore dell'azienda e non della persona. Bisogna assicurare questi miglioramenti all'azienda come tale, mediante un contratto a lunga scadenza, affinchè l'affittuario abbia la possibilità di sfruttare i miglioramenti fatti col contributo della Regione. Questa è la mia preoccupazione; del resto sono d'accordo che vengano presi in considerazione non solo i proprietari ma anche gli affittuari coltivatori diretti.

TESSMANN (Assessore all'agricoltura e foreste - S.V.P.): Volevo solo tradurre quello che abbiamo detto, perchè il consigliere Thaler ha fatto una proposta.

Allgemein ist gesprochen worden, erstens wegen der Auflassung der Grenze der Prozen-te. Die Herren sind grösstenteils nicht damit einverstanden, weil sie sagen, wer für eine Verbesserungsarbeit ansucht, will wissen, was er bekommt. Ich habe eingeworfen, dass ein Unterschied besteht zwischen den Provinzen Bozen und Trient. Im allgemeinen ist es abgelehnt worden. Abg. Caminiti hat gesagt, man soll den Prozentsatz herunter oder hinaufsetzen, aber an einer Grenze festhalten. Hinsichtlich Ein-

beziehung von Kleinpächtern habe ich gemeint, dass es gefährlich ist, die Kleinpächter heranzuziehen, weil die Verbesserungen nach dem Gesetz an den Besitzer des Hauses übergehen. Herr Landeshauptmann Dr. Erckert meint, dass man mit gewisser Vorsicht vorgehen müsse; es kann zwischen Pächter und Verpächter ein Vertrag geschlossen werden, dass dieser keinen Anspruch erheben kann.

STROBL (S.V.P.): Ich war voriges Jahr bei dieser Kommission für die Aufteilung; da haben wir ungefähr 5,5 Millionen Lire zu verteilen gehabt; es waren 380 Bewerber, von welchen fast die Hälfte gestrichen wurden, rund 198 sind beteiligt worden. Es bekamen die Leute, welche gebaut haben, von 1,5 Millionen Lire nicht mehr als 1-1½%; 2% bei Verbesserungsarbeiten. Wenn wir heute, wie Thaler sagt, Ansuchen von 500 Millionen Lire bekommen, schätze ich das nicht hoch. Wenn Sie die Grenze von 20% festsetzen und Ansuchen von 500 Millionen eingereicht werden, so wären es 100 Millionen, die für die Provinz Bozen notwendig sind. Entweder müssen wir Geld von der Region bekommen oder die Sache etwas heruntersetzen. Wenn der durchschnittliche Beitrag nur 20% beträgt, brauchen wir 100 Millionen, und das ist ziemlich viel. Es wäre noch ein anderer Weg, und zwar dass man es so macht, wie der Landeskulturrat bei der Verteilung, indem man 3 oder 4 Bezirke als Notstandsbezirke betrachtet — 4, 5 Bezirke kommen dann jeweils hinzu — und da werden diese Stipendien verteilt. Das war auch früher unter Österreich so, dass jeweils 4 Bezirke einbezogen wurden, z. B. in einer Stallbauverbesserungsaktion usw. Die Ärmsten hat man hergenommen. Man macht das dann so, dass die Kommission nicht die ganze Provinz abzulaufen braucht wegen ein paar Millionen

Lire. Was die Pächter anbelangt, so wäre ich grundsätzlich dagegen, dass auch diese einbezogen werden, nicht nur deswegen, weil es auf den Besitzer übergeht und zu Streitigkeiten führt, sondern weil man auf dem Grundsatz stehen muss, dass Grund und Boden bei Kleinbesitz Eigentum desjenigen sein soll, der ihn bearbeitet. Wenn ein Grund verpachtet wird, sind zwei, die auf diesem Boden leben müssen. Wenn zwei sind: der Besitzer will einen Anteil haben und, der darauf arbeitet und lebt, will jedenfalls auch etwas haben. Wenn Sie die Sache in Erwägung ziehen! Es handelt sich darum, wie viel Geld die Region zur Verfügung stellt und ob wir vielleicht die Bezirke einteilen? Letztes Jahr haben wir keine Pächter und eine Summe von über 250 Millionen gehabt, d. s. 1-1½%. Das möchte ich zum Überlegen geben.

MAGNAGO (vice Presidente del Consiglio - S.V.P.): Strobl, riferendosi a quanto ha detto Thaler (il quale aveva prospettato l'opportunità di non fissare il limite del 15% come minimo di contributo, in quanto con questo sistema si aiuta un minor numero di contadini affittuari di quanto si potrebbe se non si fissasse questo limite) riferisce che l'anno scorso della somma di quattro milioni e mezzo su 380 richiedenti, hanno beneficiato 189, i quali hanno ricevuto in media l'1½%, per cui adesso con la misura del 16% si possono soddisfare pochissime esigenze, a meno che non si aumenti l'importo a disposizione. Premessa questa difficoltà, ha prospettato una soluzione. Analogamente a quanto si fa nel vicino Vorarlberg, ritiene più ordinato e logico indicare le zone depresse e concentrare in quelle tutto lo sforzo. Tale metodo dovrebbe essere seguito anno per anno, senza disperdere a destra e sinistra. In linea generale il consiglia-

re Strolb è contrario ad aiutare gli affittuari, perchè, secondo lui, con questo sistema si aiutano i proprietari e qualche volta anche i grandi proprietari e non solo i piccoli proprietari, in quanto il grande proprietario può avere affittuati. Ciò è contrario allo spirito della legge, la quale ha lo scopo di migliorare i fondi, aiutando in ciò i piccoli e non i grandi proprietari. Questo il pensiero di Strolb.

SAMUELLI (D.C.): Forse è necessario un chiarimento. Nell'impostazione del bilancio 1950 si era deciso di affrontare una legge appoggio su questi stanziamenti, legge di appoggio destinata ad agire nel tempo. Ecco perchè allora bisogna prevedere tutti i casi possibili, perchè possono mutare quelle che sono le necessità ed anche le condizioni. Io penso che l'affittuario difficilmente andrà a fare opere di miglioramento, perchè andrebbero a beneficio del proprietario. D'altra parte penso che se questa legge è destinata a rimanere, sarebbe un errore volere escludere la possibilità di intervenire in determinate forme. Se la Giunta regionale, in base ai suoi programmi produttivi, vorrà puntare verso un determinato settore lo potrà fare liberamente, ma per questo la formulazione della legge deve essere ampia e generica e lasciare molta materia alla regolamentazione. Sono il primo a dire che ci vuole una disciplina giuridica per le erogazioni, ma se vogliamo prevedere nella legge tutti i casi, ci troveremo a discutere a lungo, specialmente in agricoltura, mentre noi siamo amanti delle cose semplici anche di fronte a questi problemi. Comunque nel caso concreto, l'inclusione degli affittuari credo non pregiudichi nulla.

ALBERTI (D.C.): Mi permetto di porre una domanda alla cortesia dell'Assessore all'agricoltura. Dato che il minimo è il 15%

ed il massimo è il 40%, domando il perchè del 40%, dato che questa legge più o meno mi sembra che ripeta quella del '33, la quale prevede il 35%. In effetti qui all'articolo 3 si dice che non possono fruire del contributo regionale quelle opere che fruiscono già del contributo statale. Se un'opera riceve dalla Regione per miglioramenti fondiari un contributo del 20%, e dallo Stato riceve il 33%, come la mettiamo? E così per l'inverso: se noi diamo il 40%, mentre lo Stato dà il 33%, possiamo creare degli squilibri difficilmente accomodabili. Perciò vorrei conoscere la ragione per la quale la misura del contributo si è portata al 40%, anzichè mantenerla nei limiti fissati dallo Stato.

TRANQUILLINI (D.C.): Io sono contrario all'inclusione degli affittuari perchè, come ha detto egregiamente il collega Strolb, ci sono enti, comuni, grossi proprietari che spezzettano il loro terreno dandolo in affitto a molti affittuari, e ricevendo indirettamente il beneficio del contributo. Questa legge è destinata ad agire nel tempo, ed io non mi preoccupo per l'avvenire. Come diceva Vinante, potrebbe intervenire un accordo fra proprietario ed affittuario, nel senso che quello chiederebbe il contributo statale e questi il contributo regionale. Invece il contributo è proprio destinato ai piccoli proprietari agricoltori, che intendono migliorare la propria azienda. Questo è il vero spirito della legge. E' vero che sono molteplici anche le necessità dell'affittuario, ma ad esse dovrà provvedere il proprietario.

BANAL (D.C.): Mi pare che negli interventi si è manifestata la preoccupazione che questi contributi vadano a beneficio dei grandi proprietari che spezzettano la proprietà. Credo che a ciò si potrebbe ovviare nella stessa

legge con una lieve modifica: « allo scopo di favorire l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario agrario da parte di piccoli proprietari e dei loro affittuari coltivatori diretti ».

CAMINITI (P.S.I.): Evidentemente la compilazione e la stesura di una legge come questa ed anche lo stesso lavoro della commissione e degli organi che se ne sono occupati, meritava una maggior attenzione, perchè una legge, che non è destinata ad esaurirsi in un semestre o in un anno, ma si proietta nel tempo, che mancasse di riferimento a tutto il complesso legislativo statale che vige in questa materia, non è destinata al successo. Certo è che qui sono state affacciate delle preoccupazioni, specialmente per quanto concerne i rapporti fra affittuari e proprietari di terreno, senza tenere presente che tutta questa materia ampiamente sollevata, è prevista e regolata dal Codice Civile, particolarmente per quanto riguarda le migliori recate a fondi, ove non ci sia stato preciso accordo preventivo registrato, quindi un contratto di affitto fra le parti. Evidentemente qui la discussione ha assunto due aspetti distinti: quello puramente oggettivo, che è la definizione della produttività, e l'aspetto soggettivo, riguardante i rapporti fra proprietario, qualunque fosse praticamente il proprietario, e affittuario. Certo è che questo provvedimento tende a migliorare la produttività del fondo. Questo è il concetto che sta al centro di tutte le discussioni e che non deve essere svisato da elementi soggettivi che ignoriamo, e che sono rappresentati dai rapporti fra affittuario e proprietario, nel grado di arricchimento maggiore o minore dell'uno o dell'altro, che evidentemente ha la sua influenza; ma noi non dobbiamo mai perdere di vista lo scopo primario dello studio e dell'emanazione di questo provvedimento. Così stando

le cose, non riterrei opportuna una modifica eccessiva dell'articolo 1. Infatti eliminare gli affittuari coltivatori diretti significa ridurre il campo d'azione; condizionarlo, poi, come ha suggerito Banal, significa effettivamente complicare le cose. Cosa intende dire con la frase: « opera di miglioria da parte di piccoli proprietari e loro affittuari coltivatori diretti »? Vuol dire che se un fondo appartiene ad un grosso proprietario ma è coltivato per 20 anni da piccoli coltivatori diretti, questo suolo non potrà mai essere migliorato, perchè un rapporto di affittanza intercorre fra i piccoli affittuari ed il grande proprietario. Intanto chi ci va di mezzo è la produzione, ed anche quel povero disgraziato di affittuario che non può migliorare le sue condizioni di vita, nè accrescere la produzione. Certo che molto dipende dai criteri, diciamo, che la commissione impiegherà nel predisporre l'istruttoria delle singole domande e nella erogazione dei contributi. A questo proposito invece mi permetterei di richiamare l'attenzione, come ha fatto anche Scotoni, sul divario esistente fra il 15 ed il 40% veramente eccessivo, perchè nessuna legge che io conosca ha una tale differenza fra il minimo ed il massimo. Parlo di leggi agrarie. E' un divario così forte che lascia alla commissione ed agli organi che assegnano il contributo, un margine di discrezionalità veramente preoccupante, perchè si tratta di piccoli proprietari e si tratta di mezzi modesti. La differenza fra il 15% e il 40% è una differenza altissima e più che doppia. A mio avviso bisognerebbe raccorciare questa distanza, e correggere questo divario eccessivo, che potrebbe anche essere motivo di lamentele, motivo di ingiustizie, perchè gli uomini possono sempre sbagliare. Quindi proporrei l'accettazione della formulazione dell'articolo 1 con le modifiche anche di carattere formale. C'è poi da prevedere la questione che riguarda

l'impostazione della spesa annuale e forse anche sotto questo profilo il divario fra il 15 ed il 40% è grave. Questo divario è anche grande al fine della determinazione della spesa in sede di preventivo, mentre un minor distacco fra questo minimo e questo massimo faciliterebbe senz'altro le nostre possibilità in sede di bilancio preventivo. Concludo quindi proponendo queste modifiche: aggiungere le parole « da erogare » dopo la parola « contributi », e chiedo che rimanga inalterata l'espressione dell'estensione del beneficio agli affittuari coltivatori diretti, e che il divario fra 15 ed il 40% venga accorciato.

CAPRONI (P.P.T.T.): Mi dichiaro d'accordo con Caminiti sull'opportunità di restringere la distanza fra il 15 ed il 40%, perchè ci sono a disposizione 42 milioni di bilancio, e quindi bisogna pensare che 42 milioni divisi in due Province costituiscono una somma molto esigua. Quando noi cominciamo a fissare in una legge un limite massimo così elevato, facciamo una bella cosa solo in apparenza, ma sostanzialmente siamo già fin d'ora, credo tutti quanti, dell'avviso che non arriveremo a distribuire equamente fino al limite del 40% questo contributo, previsto dal capitolo 48 del bilancio regionale. Quindi direi di limitare dal 15 al 25%, o al massimo al 30%, e non arrivare fino al 40%, sia pure tenendo conto dei piccoli casi che si presenteranno, non arriveremo a coprirlo forse mai.

SCOTONI (P.C.I.): Non so se i colleghi si sono accorti di una cosa un po' strana che è avvenuta nella discussione di questa legge. In tema generale nessuno ha parlato; poi, iniziata la discussione del primo articolo, si sono fatte delle discussioni che avrebbero dovuto logicamente essere fatte in tema di discussione gene-

rale. Ho pensato a questo fatto e da parte mia me lo sono spiegato rilevando che nelle relazioni che precedono questa legge mancano quegli elementi che potevano suscitare la discussione generale che avviene ora. Quando io mi sono domandato che cosa avrei avuto da dire, mi sono accorto che le mie osservazioni si riferivano sempre ad un articolo o ad un altro. Infatti nelle relazioni che precedono non è detto in modo chiaro quali fini si pone questa legge. Si cerca — come interpreta il consigliere Caminiti — di aumentare la produzione? Si cerca di venire incontro a chi, avendo delle necessità di migliorare la propria azienda, non ne ha i mezzi? Io vorrei sapere: questi fondi vogliono consentire al piccolo proprietario che si sposa di farsi una stanza da letto per sé e la moglie, o costituire qualche cosa che aumenti la produzione? Questa imprecisione sugli scopi provoca degli sbandamenti. Sarebbe stato bene che si fossero fissati gli scopi della legge e anche i criteri dei quali si è parlato, perchè altrimenti le commissioni previste dalla legge, come si comporteranno? In base a quali criteri agiranno? In base al criterio di incrementare la produzione o sulla base della bontà dell'opera, perchè più moderna, più razionale od altro? Dato che le Commissioni sono rinnovate annualmente e siederanno una a Trento e una a Bolzano, potrà avvenire che venga trattato in maniera diversa, a seconda che presenta la domanda a Trento o a Bolzano, nel 50 o nel 51. Perciò mi dichiaro d'accordo con Samuelli perchè la legge sia scheletrica, facile, e lasci una discreta libertà alle Commissioni, ma solo quando preventivamente saranno fissati i principi generali, ai quali le Commissioni dovranno attenersi; poi le Commissioni decideranno caso per caso, ma comunque avranno fissato la strada sulla quale camminare. Vi sono altre leggi nazionali che prevedono l'intervento pubblico nello stesso

settore: legge del '33 e quella del '46. Che cosa avverrà quando dopo il passaggio degli uffici — io ritengo che saremo noi a rendere operanti queste leggi — ci troveremo con tre leggi molto analoghe? Sarebbe stato bene che anche questo venisse precisato.

— Passo alla questione delle percentuali e del notevole divario che esiste fra il 15 e il 40%, e trovo sensate le osservazioni fatte dal consigliere Alberti. Chi ha fatto l'opera di miglioramento sapendo che dalla Regione potrà avere il 40 o il 15%, si rivolgerà allo Stato, e soltanto quando questa speranza sarà svanita si rivolgerà alla Regione. Sembra, in un primo momento, che la riduzione della percentuale possa favorire i piccoli, perchè si dice, si può accontentare un maggior numero di richiedenti. Credo invece che avvenga il contrario, proprio per la stessa ragione, in relazione alle piccole opere. Per quanto riguarda gli affittuari, come ha detto Caminiti, vi è l'articolo 1930 del Codice Civile, il quale in parte tutela le opere fatte dagli affittuari. Non so se in pratica questa tutela sia sufficiente, e sia valida. Potrebbe intervenire, come diceva Vinante, un accordo. Però anche qui è da vedere cosa si intende conseguire: se integrare il reddito di qualcuno o incrementare la produzione. Questo, in sostanza, quello che volevo dire.

DEFANT (A.S.A.R.): A mio avviso solo Tranquillini ha esposto chiaramente il suo concetto: tuttavia rimangono ancora da precisare i motivi che hanno indotto i proponenti della legge ad escludere gli affittuari. Se, come credo, si è voluto favorire il piccolo proprietario, espressione tipica della proprietà nella nostra Regione, allora hanno avuto perfettamente ragione. Sul piano sociale credo rendano molto di più i piccoli proprietari che non gli affittuari. L'idea di aiutare gli affittuari è buona, ma

sorgerebbero molti problemi per connessione, mentre ciò non avviene, se aiutiamo i piccoli proprietari. Sentite le dichiarazioni dell'assessore Tranquillini, io propendo per l'eliminazione degli affittuari, anche perchè la somma disponibile è molto esigua; e propongo invece di favorire i piccoli proprietari, che rappresentano il nerbo della società regionale.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale D.C.): Non so se Scotoni se n'è andato. Io volevo rispondere ad alcune sue osservazioni. Egli avrebbe rilevato una certa indeterminatezza da parte dei compilatori del testo e rispettivamente da parte della Commissione. Non appare chiaro — egli ha detto — il criterio cui si ispira questa legge. Criterio oggettivo o criterio soggettivo? Si intende agevolare oggettivamente l'agricoltura e la produzione o soggettivamente il piccolo proprietario? Ora mi pare che il provvedimento che viene sottoposto alla vostra deliberazione, intende abbracciare ambedue i criteri. Vuol favorire l'incremento fondiario (e questo è appunto il titolo della legge), ma vuole che questo aiuto dato alle opere di miglioramento fondiario sia per i piccoli proprietari, perchè non vedrebbero, i proponenti e la Commissione, evidentemente alcuna necessità di stimolare opere di miglioramento fondiario, aiutando coloro che dispongono di larghi mezzi per farlo. Scotoni diceva che un'altra indeterminatezza è quella relativa ai criteri ai quali deve ispirarsi la Commissione nel proporre la graduatoria. Non sono un tecnico, ma devo rilevare che all'articolo 6 della legge i criteri si indicano chiaramente. Ho visto ed accetto l'emendamento presentato dal consigliere Samuelli relativo alle condizioni economiche dei richiedenti. C'è la questione dei piccoli affittuari e qui realmente può esistere una qualche perplessità. Si dice di solito: l'affittuario non trae

profitto dai miglioramenti fondiari, lo trae il proprietario. In molti casi potrà essere vero, ma nei casi accennati da qualche Consigliere, nei casi cioè di modesti affittuari legati a contratti di lunga durata, può darsi benissimo che l'opera di miglioramento fondiario venga loro incontro, li aiuti a migliorare la loro condizione economica, ed allora sarebbe ingiusto escluderli. Siccome nell'articolo 6 sono previsti questi vari criteri di scelta, io direi di lasciare il testo della legge così come è all'articolo 1; e l'articolo 1, completato dall'articolo 6, potrà dare il criterio saggio, di buon senso, per proporre la graduatoria, valutando un po' tutto il complesso delle situazioni e tenendo presenti i principi ai quali questa legge si è ispirata.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): L'esame dell'articolo 1 della legge che ci è presentata e che non pecca di eccessiva chiarezza, mi lascia molto perplesso per l'eccessiva differenza fra il minimo e il massimo di contributo. Se aggiungiamo, come accennava ora il Presidente della Giunta, all'articolo 6 quella serie di valutazioni perfino delle condizioni economiche, noi ci troviamo di nuovo a sindacare l'economia di una famiglia, ciò che è molto difficile da valutare. — Perchè ad uno il 15 e all'altro il 40 per cento? Guardate che è molto pericoloso questo divario fra il 15 e il 40 per cento. Voi potreste essere spesso indotti a dare dei contributi, sia pure con giustizia, a persone che sono o del vostro partito o di altre tendenze, ed a queste persone... (interruzioni e rumori vivissimi). Ho parlato di distribuzione con giustizia. Io credo che dovrebbero essere stabilite le modalità di erogazione, stabilendo una percentuale fissa o quanto meno un divario massimo del 5 o 10 per cento. Minore è il divario meglio è. A pro-

posito dei due criteri, il criterio soggettivo è sempre quello, perchè ha di mira l'agricoltura, ma i criteri oggettivi possono essere molti, fra i quali anche quello... di aiutare l'agricoltura. Per parte mia non ritengo che questo articolo offra una sufficiente garanzia.

BRUSCHETTI (D.C.): Voglio dare una spiegazione al collega Cristoforetti sul divario relativo alla misura del contributo. Detta percentuale non viene determinata dal giudizio esclusivo della Commissione, bensì dalla mole di lavori ammessi al contributo. Ad esempio, se i lavori raggiungono l'importo di 100 milioni, verrà concesso il contributo nella misura del 20% sulla somma dei 40 milioni, da dividersi fra le due province: 20 milioni, e quindi il 20%. Se viceversa ci fossero dei lavori per 200 milioni, ad essi spetta il 10%; se vi fossero lavori per 80 milioni spetterebbe il 18%, e così via. La Commissione ha lasciato questo divario, per adottare un criterio unico nella erogazione dei contributi.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Allora, se la spiegazione del consigliere Bruschetti è realmente quella ufficiale, devo votare contro l'articolo. Se domani uno fa un lavoro di centomila lire avrà un determinato contributo; se invece fa un lavoro di 200 mila lire avrà bisogno di un contributo superiore. I motivi e il criterio esposti da Bruschetti mi inducono a votare contro il presente articolo.

THALER (S.V.P.): Nachdem ich sehe, dass die Mehrheit eine Grenze des Prozentsatzes wünscht, wäre ich geneigt, dass man den unteren Prozentsatz wegstreicht — also der ausbleiben hätte sollen; d. h. dass man den unteren mit 5% festsetzt, denn man muss ein-

sehen, dass man dem Regionalausschuss und der Kommission als solcher bei der Feststellung, wer bei diesen Ansuchen einen Zuschuss bekommt oder nicht, mehr Bewegungsfreiheit gibt, man soll nicht so engstirnig sein. Man möge das der Kommission, dem Regionalausschuss, überlassen und auch die Richtlinien ihnen überlassen, wie man in dem Rahmen des Gesetzes das Geld vergibt. Ich bin der Überzeugung, dass der Regionalausschuss die Richtlinien ausgeben wird bei dieser Prämienausschreibung oder wie man sie nennen will. Ich glaube, dass die Bitte der Provinz Trient klein (?) sein wird. In der Provinz Bozen treibt man dazu, dass man im Heiligen Jahr diese Gelder der Hauptsache nach für Bewässerungszwecke irgendwelcher Art ausgibt; für Düngerstätten und Jauchegruben, kurz und gut für solche Verbesserungen. Nach meinem Begriffe wird der Regionalausschuss, der die Summe bzw. den Prozentsatz festsetzt, sich die Sache anschauen und sagen, wie sieht die Familie aus; ist diese Familie wirklich bedürftig; ist sie finanziell sehr schwach; ist sie einwandfrei; ist die Verbesserung praktisch von Nutzen? Dann wird der Regionalausschuss sagen: dieser Fall ist berücksichtigungswürdig, wichtiger als jener, und dann wird er die Prozente stufen. Dem Regionalausschuss muss man das Vertrauen schenken und mehr Bewegungsfreiheit geben. Was den Vorschlag des Herrn Banal anbelangt, wo man « Kleinbauer » und « Pächter » hineinschreiben soll, das finde ich nach meinem Begriffe in Ordnung. Wenn auch gesagt worden ist, dass der Zuschuss hauptsächlich dem Besitzer und nicht dem Pächter zugewendet werden soll, bin ich nicht derselben Meinung, obwohl ich auch Kleinbesitzer bin. Wenn man bedenkt, dass ein Pächter, der die Aussicht hat, ungefähr einen 15 oder 20%igen Zuschuss zu bekommen, sodass er einen Bau

oder eine Verbesserung ausführen kann, wenn er noch 80% aus seiner Tasche dazugibt; wenn der Pächter Aussicht hat, lange auf dem Pacht zu bleiben, werden die Verbesserungen, die er vornimmt, jedenfalls eine Förderung der Landwirtschaft sein. Ich bin dafür, dass man « Pächter » auch miteinbezieht.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Chiedo la traduzione perchè non sono stato attento.

BENEDIKTER (S.V.P.): Il consigliere Thaler ha fatto la proposta di abbassare il limite inferiore al 5%, ed invita ad avere fiducia nella Giunta regionale e nella Commissione, che certamente terranno presenti tutti gli elementi necessari a stabilire la misura del contributo, soprattutto tenendo presente la situazione della famiglia del richiedente e il carattere dell'opera. Si è associato poi alla proposta Banal, in quanto, gli dice, un affittuario che abbandona un maso entro un breve periodo di tempo non farà mai un miglioramento per il quale deve sborsare l'80%, se non ha la possibilità di ottenere questo contributo. Perciò appoggia le due proposte.

TESSMANN (Assessore all'agricoltura foreste - S.V.P.): Il consigliere Thaler ha detto che bisogna aver fiducia nella Giunta regionale che dovrà emanare questo regolamento e potrà prevedere questa necessità, e di volta in volta portare le opportune modifiche per l'esperienza svolta.

VINANTE (P.S.I.): Mi richiamo alla affermazione del collega Bruschetti, il quale ha affermato che la percentuale varia dal 15 al 40%, non perchè la Commissione e la Giunta possano segnare la graduatoria della percentuale, ma per poter stabilire una percentuale in re-

lazione al numero delle opere ammesse al contributo. Questa io credo sia la interpretazione del consigliere Bruschetti. Ora io credo invece che il divario della percentuale sia dovuto all'importanza dell'opera dal punto di vista produttivistico e delle condizioni economiche della famiglia che esegue l'opera. — Circa la riduzione della percentuale io mi dichiaro contrario, perchè lo scopo del contributo dovrebbe essere quello di migliorare la produttività, migliorare i fondi e le proprietà. Ora, se noi manteniamo la percentuale bassa, potrà accadere che le opere vengano eseguite solo da coloro che hanno le possibilità finanziarie proprie di eseguire le opere, mentre quelli che non sono in tali condizioni dovranno astenersene. Per cui l'affermazione, secondo la quale riducendo la percentuale si aiuta la piccola proprietà, è nettamente inversa, in quanto il grande proprietario può eseguire l'opera anche se riceve l'1%, perchè quell'1% è regalato, mentre per il piccolo proprietario è necessario. Per questa ragione io sono contrario alla riduzione della percentuale.

PRESIDENTE: Si propone di sopprimere la frase « non inferiore al 15% ». Cade la parte che si riferisce alla quota inferiore. Chi è d'accordo?

MAGNAGO (vice Presidente del Consiglio - S.V.P.): Der Antrag von mindestens 15% wird vorgebracht.

PRETZ (S.V.P.): Von 5%!

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio regionale - S.V.P.): Sie ändern Ihren Vorschlag, indem Sie ihn auf 5% reduzieren und nicht auslassen?

THALER (S.V.P.): Ich habe eingebracht, dass...

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio regionale - S.V.P.): Aber nicht schriftlich.

BENEDIKTER (S.V.P.): Es wird der Abänderungsantrag zur Abstimmung gebracht, die unteren Beiträge auf 5% zu reduzieren.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio regionale - S.V.P.): Ja, Sie haben unterschrieben!

PRESIDENTE: L'emendamento soppressivo diventa invece una correzione, in modo che l'articolo 1 viene ad avere questa formulazione: « Allo scopo di... non inferiore al 5% e non superiore al 40% della somma ammessa al contributo predetto ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): Una proposta intende abbassare il limite minimo, poi ci deve essere la proposta di abbassare il limite massimo. E' meglio tenere separate le votazioni.

PRESIDENTE: Non si può, perchè sono emendamenti diversi, e quindi bisogna proporli nell'ordine che sono stati presentati.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): Va bene, basta che sia libero di poter proporre il massimo.

VINANTE (P.S.I.): E' opportuno leggere ambedue gli emendamenti e poi metterli in votazione, secondo l'ordine di presentazione.

PRESIDENTE: Gli altri emendamenti sono i seguenti: Emendamento di Banal, Lorenzi e Turrini; un emendamento firmato da Caminiti, Vinante e Bettini-Schettini, che propone di aggiungere « da erogarsi nella misura »

ecc., e un ultimo emendamento proposto da Tranquillini, Pupp e Strobl.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale D.C.): Allora io propongo anche un emendamento inteso a ridurre al 30% la percentuale massima.

PRESIDENTE: La prego di presentare un emendamento. Dò lettura di un ulteriore emendamento che è firmato da Odorizzi, Rosa e Balista, che propone di diminuire la percentuale massima con la dizione « non superiore al 30% ».

In ordine di presentazione sono sottoposti a votazione gli emendamenti. Primo emendamento per la correzione della frase relativa al limite inferiore, quindi « misura non inferiore al 5% ». Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: 13.

BENEDIKTER (S.V.P.): Der Abänderungsantrag, den Sie unterschrieben haben, Herr Strobl, auf die Aufhebung der unteren Beiträge, ist vom ersten Unterfertiger Thaler abgeändert worden, und zwar auf Erniedrigung bis zu 5 Prozent.

STROBL (S.V.P.): Nein, ich bin nicht einverstanden.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio regionale - S.V.P.): Wenn Sie auf Ihren Abänderungsvorschlag bestehen, Herr Strobl, nach dem die untere Grenze nicht festgestellt werden soll, da Sie vom Abg. Thaler mit 5% festgesetzt wurde, und wenn Sie wünschen, dass er zur Abstimmung kommt, müssen Sie trachten, dass noch ein Abänderungsvorschlag eingebracht wird.

STROBL (S.V.P.): Ich will bei 15% bleiben.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio regionale - S.V.P.): Dann müssen Sie es sagen.

PRESIDENTE: Se qualcuno fa una proposta soppressiva, quella ha la precedenza.

THALER (S.V.P.): Lo ritiro.

BENEDIKTER (S.V.P.): Herr Menz, sind Sie einverstanden?

THALER (S.V.P.): Ich ziehe meinen Antrag zurück.

BENEDIKTER (S.V.P.): Die Unterfertiger des ersten Antrages sind Thaler, Menz und Strobl. Herr Strobl ziehen. Sie die Unterschrift für den Antrag auf Reduzierung auf 5% zurück? Es bleiben noch Thaler und Menz. Ist Herr Menz einverstanden?

MENZ (S.V.P.): Ja.

BENEDIKTER (S.V.P.): Es sind also drei Unterschriften; es kann darüber abgestimmt werden.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento Thaler, Menz e Benedikter. L'emendamento, che era stato presentato come emendamento soppressivo, è diventato modificativo, e la dizione precedente viene modificata come segue: « non inferiore al 5% ». Si ammettono dichiarazioni di voto.

SAMUELLI (D.C.): Siccome siamo di fronte a 4-5 emendamenti sullo stesso articolo, io proporrei di sospendere per 5 minuti la seduta per concordare un testo unico.

PRESIDENTE: Accordato, la seduta è sospesa per 10 minuti.

(Ore 17.45).

(Ore 18.10).

PRESIDENTE: E' proposto per l'articolo 1 della legge in discussione un emendamento firmato dai consiglieri Samuelli, Muther, Castelli, von Pretz, Thaler, Bruschetti, Strobl, che viene ad eliminare tutti gli emendamenti precedenti. Il testo dell'articolo 1, secondo questo emendamento, sarebbe del seguente tenore: « Allo scopo di favorire l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario-agrario da parte di piccoli proprietari e da parte dei loro affittuari coltivatori diretti, la Regione è autorizzata a stanziare annualmente in bilancio fondi per la concessione di contributi, da erogarsi nella misura non inferiore al 15% e non superiore al 40% della spesa ammessa al contributo predetto ».

VINANTE (P.S.I.): Mi dispiace di non poterlo accettare perchè in questa maniera si creano due tipi di affittuario: l'affittuario del piccolo proprietario e l'affittuario del grande proprietario. Secondo questa nuova formulazione soltanto l'affittuario del piccolo proprietario può avere il contributo, mentre rimane escluso l'affittuario del grande proprietario; e questa è una vera e propria ingiustizia.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Sono della idea del consigliere Vinante, anzi specifico meglio. Vinante ha detto che l'affittuario del piccolo proprietario è un affittuario come lo è anche quello del grande proprietario, ma quello del grande proprietario tante volte ha maggior bisogno di aiuto. Infatti, se il grande proprietario non vuol spendere sul suo fondo, come succede in tanti casi, perchè l'affittuario non deve aver

diritto al contributo? Non possiamo fare delle distinzioni, esse diventano semplicemente odiose.

DEFANT (A.S.A.R.): Non posso condividere le affermazioni di Vinante e neanche quelle di Cristoforetti. I grandi proprietari possono usufruire dei vantaggi che lo Stato prevede con la sua legislazione, mentre è ben diverso lo scopo della nostra legge. Il provvedimento regionale, a quanto ho capito, tenta di colmare la lacuna della legislazione statale, che non tiene conto dei piccoli proprietari ma tiene conto solo dei grandi; e quindi noi abbiamo il dovere di provvedere in questo senso, soprattutto perchè la nostra popolazione è costituita in maggior parte da piccoli proprietari.

LORENZI (D.C.): D'accordo con Defant. Io credo che Vinante forse non abbia compreso bene il valore dell'emendamento presentato dall'assessore Banal, che non ammette più l'affittuario del grande proprietario, ma il piccolo proprietario e il suo affittuario. L'assessore Banal è intervenuto con il suo emendamento dopo avvenuta la discussione, per eliminare una giusta preoccupazione da parte di tutti i settori. Diversamente ci sarà una speculazione di questo genere: il grande proprietario arriverà ad avere aiuti da due fonti; e cioè, come grande proprietario si rivolgerà allo Stato, e poi, mediante tacito accordo con i suoi piccoli affittuari, riceverà anche l'aiuto dalla Regione. Invece, inserendo quel « loro », come aveva detto l'assessore Banal, per chiarire « piccoli proprietari e loro affittuari », non vi sarà più la possibilità di una interpretazione che ammetta questa speculazione.

SCOTONI (P.C.I.): Io vorrei sapere che cosa si intende per piccolo proprietario.

PRESIDENTE: Lo dice l'articolo 2.

SCOTONI (P.C.I.): Un momento. Il consigliere Samuelli ha proposto un altro articolo, che dice: « sono da considerarsi piccoli proprietari e affittuari coltivatori diretti, coloro i quali dedicano prevalentemente all'azienda agricola la loro attività, escludendo, di norma, il ricorso a prestazioni d'opera di estranei al nucleo familiare ». Ora, domando come si può legare con l'altro, perchè se piccolo proprietario è chi dedica la propria attività, chi affitta non dedica la propria attività e quindi non è piccolo proprietario, perchè il fatto stesso di affittare toglie la qualifica di piccolo proprietario.

DEFANT (A.S.A.R.): Ma quale è la definizione ufficiale?

SCOTONI (P.C.I.): Spiegate mi quello che ho chiesto, diversamente non posso votare.

SAMUELLI (D.C.): Secondo Lei, votando questo emendamento, il piccolo proprietario non può avere il contributo?

SCOTONI (P.C.I.): No, perchè non c'è piccolo proprietario che possa affittare, perchè affittando non coltiva più direttamente il suo fondo.

SAMUELLI (D.C.): Lo scopo era per determinare l'oggetto della piccola proprietà. Ora non credo che, con l'inserimento di questo emendamento, si escluda il piccolo affittuario dal diritto di contributo, perchè abbiamo fatto il caso di piccoli proprietari e gli stessi concetti si applicano agli affittuari.

SCOTONI (P.C.): Ma deve essere affittuario di piccolo proprietario, e per essere di-

chiarato piccolo proprietario deve lavorare la terra, ma se l'affitta non lavora...

SAMUELLI (D.C.): Noi andiamo ad aiutare l'affittuario che lavora la terra.

PRESIDENTE: Nell'emendamento Samuelli si parla di « proprietari e affittuari coltivatori diretti ».

SCOTONI (P.C.I.): Secondo Samuelli è piccolo proprietario colui che coltiva da solo il fondo, ed è affittuario colui che coltiva il fondo da solo. Con l'emendamento ora proposto Lei dice che possono beneficiare di questo contributo gli affittuari dei piccoli proprietari. Io domando: chi sono i piccoli proprietari? Lei mi risponde, con il suo emendamento: — sono coloro che direttamente lavorano la propria campagna — ma se lavorano la propria campagna non l'hanno data in affitto. Mi pare che sia chiaro!

PRESIDENTE: Discuteremo sul 2° articolo, facciamo una cosa alla volta!

CAMINITI (P.S.I.): Ho partecipato ai lavori per cercare di mettere insieme questo articolo, però devo confessare che la sua stesura definitiva non mi ha soddisfatto completamente, perchè, a mio avviso, è stato in parte tradito lo scopo primitivo della legge, che era quello di migliorare la produzione, o comunque la produttività del fondo, appartenga esso al piccolo o al grande proprietario.

LORENZI (D.C.): No, se uno è proprietario pensi da sè.

CAMINITI (P.S.I.): Voi affermate che il coltivatore del grande fondo non ha diritto al sussidio, perchè si tratta di grande proprietà,

che però è stata spezzettata in piccole parti; e allora voi commettete una ingiustizia sociale nei confronti di quel coltivatore diretto, il quale non riceve aiuti nè dal grande proprietario nè da parte della Regione, nè da parte dello Stato. Quindi a me questa formulazione sembra ingiusta sotto il profilo sociale e in ogni caso non è certamente produttiva. Nel suo complesso non mi soddisfa. C'è poi la questione del divario, che avevo proposto venisse attenuato, portandolo da 25 a 40; invece si è voluto lasciare nella formulazione originaria il 15 e il 40 per cento, che potrà essere fonte di eventuali scontenti, se non di ingiustizie. Per questi motivi mi astengo dalla votazione di questo articolo.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): Guardate che l'emendamento non riuscirà più ad essere concordato con l'articolo 2. Vi pone nella necessità di modificare la definizione data all'articolo 2. Tutto sommato, si vede che il testo, come elaborato a suo tempo dalla Commissione, sia pure modificato con l'accettazione dell'aggiunta « da erogarsi nella misura... » ecc., è un testo che rimane accettabile, perchè è inquadrato in una concezione organica. Lasciamolo così. Capisco le ragioni dalle quali si sono sentiti stimolati coloro che hanno proposto l'emendamento. Si vuole impedire, in pratica, che beneficino della possibilità di un contributo regionale i proprietari di grandi possedimenti, che affittano frazionalmente la loro proprietà a piccoli affittuari. In ogni caso supplirà il concetto di graduatoria che la commissione deve proporre, esaminando non solo, come è detto, l'importanza dei lavori e la difficoltà di esecuzione, il risultato ottenuto, ma anche le condizioni economiche del richiedente, nelle quali è compreso anche l'esame del rapporto che lo lega al proprietario, la durata di questo rap-

porto, la onerosità di questo rapporto. La commissione farà questa graduatoria con buon senso e con giustizia. Ma, ripeto, una delle due: o si lascia il testo dell'art. 1 come era proposto dalla commissione, o bisogna accogliere il suggerimento di Scotoni e modificare l'articolo 2, altrimenti la legge cade in contraddizione. Questo è evidente

BANAL (D.C.): Dopo i chiarimenti del Presidente della Giunta, io inviterei il Consiglio a votare la legge così come è stata proposta originariamente.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte bemerken, dass ich dafür bin, dass man den Artikel 1 so abstimmt, wie er in der Vorlage der Kommission erscheint, oder die Pächter ganz auslässt, denn mit der Formulierung, die hier in Abänderung vorgeschlagen worden ist, steht Artikel 2 nicht im Einklang; denn sofern man von Pächtern von Kleinbesitzern spricht, ist dieser nicht mehr ein berufstätiger Kleinbesitzer. Der Ausdruck berufstätig bezieht sich auf berufstätig, sodass der Artikel 2 abgeändert werden und dort die Kleinbesitzer definiert werden müssten, was gegen den allgemeinen Zweck und Sinn des Gesetzes ist.

DEFANT (A.S.A.R.): Accetto quell'emendamento, perchè risponde meglio alle necessità sociali, in quanto i grandi proprietari sono già provvisti di mezzi ed hanno il contributo dello Stato. Quindi bisogna modificare l'articolo già emendato, definendo la situazione di necessità di qualche piccolo proprietario costretto a ricorrere alla Regione, e lasciando intatto l'articolo 2. Lo scopo dell'emendamento era proprio di soccorrere i piccoli proprietari che versano in condizioni di bisogno.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio regionale - S.V.P.): Ci sono due motivi per cui non si può essere, almeno io non mi sento di essere, d'accordo con l'articolo 1 come è stato proposto, dopo l'interruzione della seduta, a firma di parecchi Consiglieri. Quella di Vinante è una osservazione giustissima, perchè con questo emendamento si escluderebbero gli affittuari dei grandi proprietari terrieri, e beneficerebbero solo gli affittuari dei piccoli proprietari. In questo modo si creano due classi di affittuari, mentre ambedue le classi possono avere le stesse necessità. Questa osservazione di Vinante è giusta. Molto giusta anche l'osservazione di Scotoni. Infatti, accettando l'emendamento proposto, noi ci poniamo in contrasto con l'articolo 2, al quale tuttavia si può sempre ovviare. Questi sono i motivi per i quali si rimane perplessi davanti agli emendamenti proposti, e che mi impediscono di votare in favore.

Ich habe gesagt, dass der Vorschlag, der nach der Pause gemacht worden ist, von mir persönlich aus zwei Gründen nicht angenommen werden kann. Hier sind nur die Pächter von Kleinbesitzern, nicht aber die Pächter von Grossbesitzern vorgesehen. Nun kann der Grossbesitz von verschiedenen Pächtern bearbeitet werden und somit ist der Pächter vom Grossbesitz oder einem Teil des Grossbesitzes ausgeschlossen, während beide Pächter die gleichen Nöte haben können. Da ist eine andere Sache, die Regionalrat Scotoni hervorgehoben hat; im Artikel 2 steht, dass als Kleinbesitzer der betrachtet wird, der direkt den Boden bedaut. Aber mit dem Moment, wo er seinen Kleinbesitz verpachtet, bebaut er seinen Boden nicht mehr und ist nicht mehr Kleinbesitzer auf Grund des Artikels 2. Wenn der Artikel 2 nicht angewendet wird, müsste

man « Pächter der Kleinbesitzer » auslassen, weil sie den Boden nicht mehr bebauen, wie es allgemein im Artikel 2 vorgesehen ist.

TRANQUILLINI (D.C.): Quella parola «affittuari» ha fatto perdere ormai due o tre ore e sono dell'idea che sarebbe meglio eliminarla.

MUTHER (S.V.P.): Accetto la proposta del consigliere Tranquillini, di eliminare la parola « affittuari ».

CAPRONI (P.P.T.T.): Io mi oppongo invece recisamente alla soppressione della frase « e affittuari coltivatori diretti » ed è per quell'ordine di considerazioni che feci a proposito di una altra legge in sede di commissione legislativa. Infatti il piccolo proprietario, che per ragioni di età, o di salute o per altre ragioni indipendenti dalla sua volontà, ma che incidono sulla capacità fisica, non è in grado di coltivare direttamente il proprio fondo, lo affida ad un affittuario o, comunque, ad una persona che lo lavora a mezzadria. Se noi non escludiamo le parole « e affittuari coltivatori diretti » e cioè piccoli proprietari, quel povero contadino si vedrà negata la possibilità di avere il nostro contributo. Questa sarebbe, secondo me, una enorme ingiustizia sociale. Per questo ho insistito in sede di commissione legislativa, e gli altri membri hanno condiviso in certo qual modo questo punto di vista, tanto è vero che hanno formulato il testo accogliendo questa espressione. Pregherei quindi il Consiglio di voler accettare la prima formulazione.

VON PRETZ (S.V.P.): Condivido il parere del Presidente della Giunta, perchè tralasciando gli affittuari, noi commettiamo una grave ingiustizia. Per questo propongo di lasciare

l'articolo 1 come era proposto dalla commissione.

ROSA (Assessore agli affari sociali - D.C.): Io penso che non ci sia nessuna legge peggiore di quella che vuol andare a fare e prevedere tutta la casistica che in avvenire potrebbe succedere. E' vero che si daranno dei casi in cui, omettendo nella legge gli affittuari faremo dei torti, ma il consigliere Caproni stesso ammette che saranno casi sporadici. In questo caso poi, quanti affittuari verranno a domandare il contributo? Ancora meno, perchè non faranno lavori nemmeno coi contributi della Regione. Io qui mi permetto di battermi per la eliminazione degli affittuari, come mi sono battuto anche in Giunta. Del resto, se anche facciamo un torto, una eccezione dannosa per qualcuno, noi raggiungeremo meglio il nostro scopo, perchè abbiamo pochi milioni da distribuire su questa legge, e non faremo un torto dandoli ai coltivatori diretti, i quali costituiscono la spina dorsale dell'economia se non della Regione, almeno del Trentino.

CASTELLI (D.C.): L'inserimento dei piccoli affittuari, come sappiamo, era stato proposto in sede di commissione; però, siccome gli affittuari quest'anno non potranno beneficiare di questo contributo, in quanto il bilancio non lo consente perchè parla solo di piccoli proprietari, non è forse il caso di soprassedere e cancellare in questo momento la parola affittuari, e studiare eventualmente la possibilità in avvenire? Vale la pena di discutere delle ore, quando sappiamo che nell'anno questi affittuari non potranno beneficiare dell'articolo del bilancio 1950?

CAPRONI (P.P.T.T.): La limitazione del fondo stanziato nel bilancio è una cosa che ha

preoccupato anche me e alla quale prima ho accennato, ma la legge non è fatta per il bilancio 1950. La legge dice: « stanziare annualmente in bilancio fondi, ecc. ». Quindi, se facciamo una legge, la facciamo per un periodo di tempo assai lungo, per molti anni. Infatti, in bilancio ci sono soltanto 42 milioni da dividere fra le due province; evidentemente i fondi del bilancio per gli scopi che vorremmo raggiungere, nella più modesta autonomia, per dare incremento alle nostre attività, sono esigui. E voi sapete benissimo, signori Consiglieri, dove voglio arrivare.

BANAL (D.C.): Io ritengo che la prima applicazione di questa legge ci rivelerà moltissime manchevolezze, in modo che nel prossimo anno si renderà necessaria la sua revisione. Se non sarà nel prossimo anno, sarà nel successivo, e non vedo come una legge potrà durare per un lungo periodo di anni. Per questo prego il Consiglio di accettare la mia precedente proposta.

CAPRONI (P.P.T.T.): Se si dovesse accogliere il principio affermato dal consigliere Banal, dovremmo provvedere alla formulazione di leggi che si prolungano nel tempo per quel tratto che passa dalla bocca al naso, cioè fare delle leggi che abbracciano un esercizio finanziario. Ma, Signori miei, dove andiamo a finire? Le leggi devono essere formulate in modo tale che abbiano lunga durata nel tempo, la più lunga possibile, e perchè possano avere durata devono essere brevi, chiare ed intelligibili da tutti. Devono tener conto di quelle pratiche necessità che per noi sono molto modeste e sono individuabili. Qui abbiamo voluto tenere in considerazione due categorie: i piccoli proprietari e gli affittuari coltivatori diretti. Queste due categorie sono soddisfatte. Cosa andiamo a cercare? Le inci-

denze sul bilancio 1950, che non contano nulla a questo effetto? E' la parte obiettiva e sociale che vogliamo considerare; se ad essa il Consiglio ha posto mente, credo che siamo in grado di definire la posizione di questo articolo con molta chiarezza. In complesso il testo formulato dalla commissione legislativa sembra abbastanza chiaro. Per quanto si riferisce alla misura del contributo credo che la percentuale del 40% sia esagerata. E qui viene una considerazione pratica in ordine al bilancio. Se quest'anno abbiamo in bilancio 42 milioni, nel '51 non saranno certo molti di più (il Presidente della Giunta mi dà ragione), e quindi diminuiamo fino al 30% ed aumentiamo, se vogliamo, il minimo della percentuale fino al 20%. Questo soprattutto per un ordine di considerazioni, perchè è bene che chi concorre al contributo si veda uscire dal contributo per lo meno le spese di viaggio. Ma più che altro ciò incide sulle finanze di coloro che fanno piccole opere di miglioramento. Per questo proporrei di aumentare la percentuale minima al 20%, e diminuire la percentuale massima dal 40 al 30%, accettando la formulazione proposta dalla commissione legislativa.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento firmato dai consiglieri Samuelli, Muther, Castelli, von Pretz, Thaler, Bruschetti, Strobl.

DEFANT (A.S.A.R.): Dichiarazione di voto.

PRESIDENTE: L'ha già fatta.

DEFANT (A.S.A.R.): E' evidente che per votare questo articolo bisogna che ci sia un emendamento all'articolo 2, altrimenti siamo in contraddizione; non si può votare separatamente l'articolo 1 emendato e poi l'articolo 2.

PRESIDENTE: Questo è un emendamento che deve essere votato adesso; quanto all'articolo 2 discuteremo poi. Come si fa a porre il carro davanti ai buoi?

DEFANT (A.S.A.R.): Non si poteva farlo, l'emendamento è venuto all'ultimo momento.

PRESIDENTE: L'emendamento può essere accettato o respinto, ma adesso deve essere votato. Chi accetta questo emendamento è pregato di alzare la mano: 9 favorevoli, 14 contrari. L'emendamento è respinto. C'è un emendamento proposto da Fontanari, Zanghellini e Ropelato, che dice: « ... non inferiore al 20 e non superiore al 30% della spesa ammassa al contributo predetto ». Vi è quindi una modificazione in confronto al testo della Commissione riguardo alla percentuale. Questo è un nuovo emendamento.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale - D.C.): Propongo di scindere questa votazione, perchè sono d'accordo sul comprimere il limite massimo, in quanto desidero che l'erogazione vada al maggior numero di agricoltori possibile, e considero il 30% un contributo apprezzabile; non sono invece d'accordo sul 20%, perchè mi sembra una misura un po' troppo alta, almeno per quelle che sono le esigenze della Provincia di Bolzano, dove, come abbiamo compreso, i criteri possono essere diversi da quelli di Trento. Quindi propongo di scindere la votazione, perchè sotto un aspetto sono d'accordo e sotto un altro no.

BENEDIKTER (S.V.P.): Die Abg. Fontanari, Zanghellini und Ropelato verlangen die Herabsetzung der Höchstgrenze auf 30% und somit die Hinaufsetzung der Mindestgrenze

auf 20%. Der Präsident der Regionalrates hat sich mit der Herabsetzung, nicht aber mit der Hinaufsetzung der Mindestgrenze einverstanden erklärt.

SALVETTI (P.S.I.): Volevo rilevare che in sede di commissione legislativa questi due termini hanno dato luogo ad una discussione lunghissima. Abbiamo passato delle ore a parlare di questo, e proprio perchè, naturalmente, è impossibile trovare la giusta misura che accomuni le diverse tesi. Siamo arrivati a questi limiti un po' distanziati, contrariamente a quanto era detto originariamente, dove era previsto un gioco più ristretto. Ci siamo resi conto del fatto che anzitutto qui la selezione passa attraverso la commissione che deve fare la graduatoria. Effettivamente la commissione gioca un ruolo di primissimo piano nell'applicazione di questa legge, della quale non dobbiamo dimenticare il lato sociale e il lato economico. Con la misura minima avremmo fatto delle dispersioni. Altra volta è stato detto qui che i minimi sussidi servono ad accontentare più postulanti e che è umanamente e socialmente bello il fatto che siano parecchi ad avere un sorso di buon vino invece che rimanere a bocca asciutta. Ma, ammesso questo lato sociale, che è stato sostenuto in commissione e su cui siamo stati unanimi, non possiamo tuttavia fare astrazione dal fattore economico. E, dato il carattere produttivistico che dovrebbe avere questa legge, potrebbe essere invece più utile aiutare anche i coltivatori diretti di notevoli estensioni di terra a intraprendere tali migliorie per cui anche la produzione sia più sostanziosa, nell'interesse non solo del contadino ma anche della Provincia e della Regione. Se facciamo spezzettamenti eccessivi aiuteremo molti, ma badate che agli effetti produttivistici dovremo polverizzare

un po' troppo. Allora abbiamo detto: — lasciamo alla commissione un po' di gioco! — Può darsi che vi siano dei coltivatori diretti, solidi economicamente, ai quali non sarà bene dare il 15%, perchè possono anche avere i soldi in banca, e per i quali non sarà un'offesa neppure il 15%. Forse vogliono chiedere un eventuale sussidio, prima di adoperare i propri quattrini, e se arriviamo anche al 15% per loro è già qualche cosa. Può darsi che per altri coltivatori che hanno uguale bisogno di migliorie, possiamo trovare utile di arrivare proprio al 40%, perchè forse questo 40% è la «conditio sine qua non», perchè qualche povero diavolo possa avere l'altro 60%. Perchè se ad un postulante diamo 80 mila lire sulla base del 40%, bisogna che costui trovi altre 120.000 lire di propria borsa. Lasciamo pertanto alla Commissione il gioco della selezione e il compito di graduare i sussidi. Un coltivatore, che abbia consistenza familiare ed economica, lo aiuteremo in misura piccola, deprimeremo il contributo perchè ha mezzi suoi; aumenteremo invece l'aiuto là dove l'aumento delle quote è condizione essenziale perchè il miglioramento venga fatto. Ecco perchè mi sono rimesso alla tesi di lasciare un po' di gioco, ammettendo che la commissione prevista dalla legge sia una commissione seria, che saprà giudicare caso per caso, zona per zona, tipo di lavoro per tipo di lavoro, quello che sarà da farsi.

FONTANARI (P.P.T.T.): Avevo chiesto la parola, ma non ne vale la pena perchè dovrei ripetere il pensiero del consigliere Salvetti, che faccio mio al cento per cento.

Si tratta in sostanza di aiutare coloro che veramente ne hanno bisogno, con un contributo che non sia inferiore al 20%. Questo il mio punto di vista.

DEFANT (A.S.A.R.): Nel caso nostro sono due le soluzioni possibili: quella della vecchia legislazione austriaca che prevede la gradualità territoriale e spaziale, e convogliare di anno in anno tutta la potenza finanziaria in quel determinato distretto, oppure adottare il nostro sistema. Il nostro sistema è certamente migliore, perchè favorisce i piccoli proprietari, che sono la spina dorsale della nostra economia.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento: 4 favorevoli, 28 contrari. L'emendamento è respinto.

Torniamo al testo della Commissione. Chi è d'accordo per il testo della Commissione è pregato di alzare la mano: 14 favorevoli, 7 contrari. Approvato.

*Articolo 2.* — All'articolo 2 c'è un emendamento proposto e presentato in tempo utile, secondo il Regolamento del Consiglio, dal consigliere Samunelli, che è di questo tenore: « Per l'applicazione della presente legge sono da considerarsi piccoli proprietari e affittuari coltivatori diretti, coloro i quali dedicano prevalentemente all'azienda agricola la loro attività, escludendo, di norma, il ricorso a prestazioni d'opera di estranei al nucleo familiare ».

SAMUELLI (D.C.): Devo precisare, per dovere di correttezza, che gli emendamenti presentati e recanti la mia firma per ragioni di carattere formale, sono stati oggetto di attento studio da parte degli altri colleghi, e sono il frutto di un ulteriore ponderato esame postumo di quello che aveva fatto la commissione. Ciò dimostra la difficoltà di fare delle leggi, specialmente nel campo dell'agricoltura, dove la casistica è infinita. Per questo, nell'esame di questa legge bisognerebbe astenersi dall'improvvisare gli emendamenti, perchè si può ca-

dere in contraddizioni. Abbiamo emendato l'articolo 1, di conseguenza dobbiamo emendare anche l'articolo 2. Non è detto che questa legge non si possa modificare quando se ne presenterà l'esigenza; la pratica ci insegnerà.

SALVETTI (P.S.I.): Per la parte che riguarda la Commissione legislativa, confermo la pregiudiziale di correttezza fatta da Samuelli. Questi emendamenti sono stati frutto di un esame collegiale, perchè ci siamo accorti tutti che, anche con la miglior buona volontà, c'era sempre qualche cosa da correggere. Qualche cosa si è corretto e qualche cosa si è previsto ex novo. Questo articolo è stato il più tormentato di tutti, perchè, avendo nel primo articolo parlato di piccoli proprietari e di piccoli affittuari, correva l'obbligo di dire cosa poi intendevamo con questa denominazione. Non vi faccio la storia dei tentativi, delle esclusioni, dei dibattiti su questo argomento. Ben sei o sette possibilità di definizione sono state affacciate, e ci siamo fermati a questa, perchè, come anche il Presidente della Giunta sa, ha il merito, a differenza di altre, di circoscrivere i beneficiari della legge alla piccolezza del fondo e della diretta coltivazione, gli uni come proprietari diretti coltivatori e gli altri in quanto affittuari. Abbiamo voluto escludere intenzionalmente gli agricoltori proprietari assenti. I proprietari presenti li abbiamo definiti come proprietari diretti coltivatori e gli altri come affittuari diretti coltivatori. Questo è il senso, e se dai colleghi è stato presentato qualche altro emendamento, sono in attesa di conoscerne il senso. D'altra parte posso assicurare che è il punto di arrivo di una tormentata disputa.

CAPRONI (P.P.T.T.): Mi associo a quanto detto dal consigliere Samuelli e collega Salvetti.

PRESIDENTE: Se nessuno prende la parola, l'emendamento è posto ai voti: 29 favorevoli. Si intende che questo rappresenta per intero l'articolo 2.

SAMUELLI (D.C.): Naturale.

PRESIDENTE: *Articolo 3.* E' posto ai voti l'articolo 3: unanimità.

*Articolo 4.* Dò lettura dell'emendamento Samuelli.

TESSMANN (Assessore all'agricoltura e foreste - S.V.P.): Credo che sarebbe utile cancellare le parole: « che dura in carica un biennio », perchè la Giunta regionale deve avere la possibilità d'intervento, se qualcuno si mostrasse inoperoso o riluttante. Fissare fin da oggi un biennio mi sembra prematuro, perchè siamo in fase di esperimento.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte den Landwirtschaftsassessor fragen, wer die Sachverständigen ernennt, wer sie vorschlägt? Chi propone gli esperti in materia agricola?

TESSMANN (Assessore all'agricoltura e foreste - S.V.P.): Un rappresentante.

PRESIDENTE: Si domanda da chi vengono nominati gli esperti in agraria.

SAMUELLI (D.C.): Dalla Giunta regionale.

SALVETTI (P.S.I.): Devo rispondere alla proposta del dottor Tessman, che direbbe di sopprimere la definizione limitativa della carica. Ora anche questo è stato oggetto di discussione, e ci è sembrato opportuno fissare un limite in analogia ad altre leggi, che in genere, quando si stabilisce la nomina di una Commis-

sione, ne fissano anche la durata, salvo conferma. Allungare il tempo ci sembrava pericoloso nei confronti della Commissione, potendo verificarsi casi di trascuratezza, di inoperosità o di assenteismo. Perciò abbiamo prevista questa Commissione in concreto, in termini uguali a quelli contemplati anche per l'altra legge delle macchine agricole. E' una Commissione di estrema importanza, che ha carattere funzionale non solo per l'anno in corso ma anche per gli anni a seguire. Siccome si tratta di un meccanismo indubbiamente delicato, potrebbe essere pericoloso revocarlo ogni anno, proprio sul più bello, quando hanno cominciato a conoscere l'ambiente e far sopralluoghi. Lasciare tempo indeterminato poteva aver l'aria di inamovibilità. Allora abbiamo detto: — facciamo un biennio, se abbiamo il dubbio. — Se la Commissione funziona nel suo sistema di interventi e nelle persone che compongono, dopo un biennio può essere confermata. Eventualmente qualche elemento potrà essere cambiato. E' una forma cautelativa questa, di non lasciare un termine breve, perchè non è giusto cambiare un cavallo durante la corsa e non è giusto neanche lasciare via libera, per non aver l'aria di un eventuale antipatico cambio di persone, perchè c'è la supposizione di incapacità. C'è poi un altro interrogativo, e anche questo ce lo siamo naturalmente posto seriamente. Qui è detto che l'investitura deve venire dal Presidente della Giunta con proprio decreto. Questo è sembrato pacifico, ma poi è sorto il problema della investitura primogenita, e cioè: il Presidente della Giunta sceglie così, a sua discrezione, sia pure entro il binario di questi elementi costitutivi, o no? E noi, praticamente, abbiamo preferita una forma che sia di binario obbligato. Direte che è stato un errore, ma noi l'abbiamo vista così. Il primo elemento è dato dall'Assessore o suo delegato. I secondi sono i Consigli pro-

vinciali, e noi abbiamo detto che, pur essendo la Giunta organo esecutivo del Consiglio provinciale, era opportuno che il Consiglio provinciale, nel suo esercizio sovrano, designasse dal suo seno le persone che ritiene atte a questo scopo. Più difficili erano gli altri elementi, gli Ispettorati. Ci siamo detto: è pacifica la figura di chi investe, ma da chi proviene la designazione? E noi abbiamo deciso, specialmente su suggerimento di Toma, che si intende di Ispettorati, che il Presidente della Giunta inviti i due Ispettorati di Trento e di Bolzano a designare, dal proprio seno, i propri tecnici, il personale ritenuto idoneo a ricoprire questa carica. Il Presidente della Giunta, con giudizio discriminante, sceglie le persone rappresentative degli Ispettorati e le immette nella commissione. Quanto agli elementi tecnici poi, logicamente nessuno li può designare, a meno che non ci siano delle autocandidature. Abbiamo pensato alle organizzazioni sindacali, alle associazioni dei periti tecnici; abbiamo fatto tutte le ipotesi, ed abbiamo concluso così: in questa parte rimettiamoci proprio alla discrezione del Presidente della Giunta, il quale domanderà ai periti agrari, ai Consigli dell'Agricoltura, si varrà di indicazioni generiche, insomma saprà assolvere la responsabilità di selezione questi uomini, su quali, per conto nostro, pesa il massimo compito tecnico di questa Commissione. Qui è il chiodo, perchè gli altri saranno controllori e coordinatori, ma chi fa sul serio sarà il tecnico. In conclusione le cose stanno così: l'Assessorato all'agricoltura si definisce da sé, i provenienti dai Consigli provinciali siano scelti dai Consigli provinciali che ne hanno la capacità e la veste, gli altri siano indicati dai due ispettorati e designati da essi; i tecnici siano lasciati alla scelta e al motivato giudizio del Presidente. Non abbiamo trovato di meglio che giungere a questa forma composita. Una forma

unitaria non l'abbiamo trovata, ma si creda che, anche qui, non è venuta fuori dall'impulso improvvisato questa proposta. E' stata esaminata in lungo e in largo.

DEFANT (A.S.A.R.): Vorrei sapere se il compito dei tecnici della Commissione si limita all'istruttoria.

ODORIZZI (Presidente della Giunta regionale D.C.): Il testo emendato, proposto dal consigliere Samunelli e spiegato anche in dettaglio dal professor Salvetti, mi pare che vada bene. Personalmente sono disposto a votarlo. Devo rilevare però che per quanto riguarda i rappresentanti dell'Ispettorato provinciale non sarà il caso di ricorrere alla terna o quaterna, perchè gli ispettorati provinciali verranno trasferiti alla Regione. Perciò è stato aggiunto: « in seguito all'Ufficio che li sostituirà ».

TRANQUILLINI (D.C.): Io volevo soltanto rispondere e dare una via o un indirizzo al collega Salvetti circa la fonte da cui attingere i 4 esperti in materia agraria. Due potranno essere richiesti all'ordine degli ingegneri e due all'ordine dei laureati in agraria o al collegio dei periti agrari o associazione tecnici agricoli della Regione.

SALVETTI (P.S.I.): Come forma di raccomandazione al Presidente della Giunta.

CAPRONI (P.P.T.T.): Incominciando dalla fine è inutile anticipare in Consiglio un suggerimento al Presidente della Giunta circa i metodi e la fonte, dalla quale attingere i quattro esperti in materia agraria. Questo lo farà lui in sede di esecuzione della legge, noi in questo ambito ci dobbiamo limitare alla composizione di questa Commissione, lasciando la par-

te esecutiva a chi di competenza. Del resto confermo quanto ha detto prima Salvetti e ripeto con lui che questo emendamento ha formato oggetto di lunghe discussioni in sede di Commissione legislativa; non ripeto le ragioni già dette da Salvetti.

DEFANT (A.S.A.R.): Avevo posto una domanda ai membri della Commissione, ma finora nessuno ha risposto. La Commissione ha solo il compito di istruire le pratiche presentate o ha anche, in qualche caso, funzioni consultive nei confronti dei presentatori dei progetti?

CASTELLI (D.C.): Io penso che compito della Commissione sia quello di esaminare le domande per l'ammissione o meno al contributo; questo dovrebbe essere pacifico.

SALVETTI (P.S.I.): Devo dire che, come dice il testo a chi ha avuto la pazienza di leggerlo, la Commissione ha la funzione fondamentale non solo di esaminare e giudicare se le domande sono giunte con gli allegati di rito, ma anche quella di andare a vedere in luogo, perchè si tratta di impianti ecc.; deve andare a vedere, assumere informazioni se, come e quando le domande dei postulanti sono attendibili e in che misura. Quando è fatta la raccolta di questi « malloppi », che saranno centinaia, si deve fare la graduatoria. E' una Commissione d'esame, che, dopo aver vagliati i fatti enunciati in queste domande, deve giustificare perchè uno va escluso, perchè uno ha il dieci per cento e perchè l'altro il quaranta, perchè questo va costruito e perchè quest'altro non va costruito. Questo è un esame tecnico-giuridico per la ammissibilità delle domande, tecnico e giuridico per la fondatezza delle domande, la convenienza di accettarle e il grado di accettazione. Questo è l'atto più importante, perchè, alla fine,

l'assessore all'agricoltura, su elenco presentato dalla Commissione in base ai « malloppi » di questa fatta, alle annesse relazioni e con tutte le premesse del caso, dispone, in base alla legge in parola, che diano un contributo al tale nominativo per queste ragioni e in tale misura. Per questo dico che la Commissione è veramente fondamentale; per questo dicevo che i tecnici hanno un compito veramente essenziale. Questi tecnici poi devono avere una doppia specifica competenza. Non dimentichiamo che, anche nel titolo della legge, si prevedono due forme di contributi: la miglioria generica che può ottenersi con la concimaia moderna, con l'aia, con la stalla modello e simili; ma c'è il miglioramento fondiario che non tocca nè la casa nè la stalla, ma prevede invece il riordino delle vigne, la sostituzione dei tipi di coltura con altri, ecc. Questo è miglioramento fondiario. Perciò occorre veramente, per la parte edilizia, che ci siano i tecnici di edilizia, ma per l'altro settore di miglioramento fondiario è bene che ci siano periti agrari. Questo è il senso della importanza fondamentale ed i compiti vastissimi che ha questa Commissione.

DEFANT (A.S.A.R.): Manca una risposta: se cioè i membri della Commissione possono suggerire migliorie.

SALVETTI (P.S.I.): Non è detto nella legge, e non conviene dirlo, ma è ovvio, in quanto chi presenta una domanda motivata, esprimerà un suo programma d'azione. E' evidente che un tecnico che va sul posto si farà dare i dettagli e ne controllerà l'identità, e quindi emetterà un giudizio fondato. Questo scaturisce dalla logica e dal buon senso.

CAPRONI (P.P.T.T.): Io mi meraviglio che in tema di discussione dell'articolo 4 sorga-

no queste domande, alle quali la risposta è data dagli articoli 5 e 6. Ma vogliamo perdere tempo per forza? Io prego la Presidenza del Consiglio...

PRESIDENTE: E' chiarito! 75 interventi sull'articolo 1: mi pare che si è parlato abbastanza!

CAPRONI (P.P.T.T.): Mi permetto di andare a fondo dell'articolo. « Una apposita commissione... ecc. ». Io domando se — provvedere al collaudo delle singole opere — equivalga a provvedere al collaudo delle singole domande; la Commissione deve tener gli occhi aperti. Più improprio di così!

SAMUELLI (D.C.): E' soppresso quell'articolo.

CAPRONI (P.P.T.T.): Poi veniamo all'articolo 5.

PRESIDENTE: Non siamo in discussione.

CAPRONI (P.P.T.T.): Chi aveva letto l'articolo 5 della Giunta e quello della Commissione, comprende che non era il caso di fare una discussione sull'articolo 4. E' una questione di ordine sulla discussione, che io propongo.

PRESIDENTE: Quando si tratta di un chiarimento chiesto in questo emendamento, è giustificato. Credo che il consigliere Defant sia soddisfatto. E' presente un emendamento, riguardante l'osservazione fatta dal Presidente della Giunta, che elimina la parola «enti», per sostituirla con «uffici».

BENEDIKTER (S.V.P.): Im Artikel 4 heisst es « ein Vertreter für jedes der beiden Provinz-Landwirtschaftsinspektorate von Trento und Bozen, oder in *der Folge* » mit « infolge » und « Vertreter der Körperschaften, die sie ersetzen werden » mit « der Ämter, die sie ersetzen » zu ersetzen, nachdem, wie der Präsident des Regionalausschusses erklärt hat, keine Körperschaften sein können, sondern Ämter, Provinzämter.

PRESIDENTE: E' posto in votazione questo emendamento: unanimità. Non essendoci altri emendamenti, pongo in votazione l'emendamento dell'articolo 4, a firma del consigliere Samuelli. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

La seduta è tolta e verrà ripresa domani alle 9.30.

(Ore 19.35).